





Ministero dell' Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

UFFICIO COORDINAMENTO E RELAZIONI ESTERNE
UFFICIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE

“Soccorso Italia in 20’ ”

Roma - Palazzo Viminale

Giugno 2005

“IL PROGETTO”



Quando il Ministro dell'Interno doveva attribuire le deleghe a noi Sottosegretari, alla vigilia dell'estate 2001, sperai con tutto me stesso che mi toccasse quella inerente il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sicuramente, senza far torto a nessuno, gli operatori della sicurezza verso i quali converge da sempre in modo particolare la mia più spontanea simpatia.

Al termine dello straordinario impegno di Governo di questa lunga, laboriosa legislatura, il progetto "Italia in 20 minuti", obiettivo pienamente sostenuto e vivamente auspicato, è stato per larga parte raggiunto, sicuramente disegnato nella sua completezza.

Sono stati istituiti 120 nuovi distaccamenti, al fine di assicurare ad ogni "zona del Paese" di poter essere raggiunta dai Vigili del Fuoco in un tempo massimo di venti minuti.

Un risultato eccellente del quale sono assolutamente soddisfatto, reso possibile dagli sforzi corali e concordi di tutti i Comandi provinciali sul territorio e di molte Amministrazioni Locali. Ho visto crescere e rinvigorirsi intorno al progetto feconde e preziose sinergie, come sempre accade quando l'ideale è sentito, condiviso.

Un doveroso grazie al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile che ha compreso l'importanza dell'obiettivo, approfondendo energie e professionalità anche nella prospettiva della piena realizzazione della missione istituzionale del Corpo.

Oggi, al termine del mio impegno di Governo, posso ben dire di sentirmi sempre meno sottosegretario e sempre più Pompiere!

Dunque buon proseguimento e ad maiora sempre!

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Maurizio Balocchi



“... Le nostre affinità non sono solo ideali astratti, ma qualcosa da cui si trae la forza che permette il compimento di azioni concretissime . E questo carattere è proprio dei vigili del fuoco: la concretezza, il fare, con le mani, con il cuore, con gli strumenti che la tecnologia ci offre e con la grande professionalità dei nostri operatori...”

...Fare il vigile volontario costa fatica, costa impegno nell’addestramento e nel rispetto delle regole di una grande organizzazione...”

*Prefetto **Mario Morcone***

Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Varese, 23 aprile 2005

Convegno *“Vigili del fuoco Volontari una scommessa da vincere”*





Referente del Ministro per il progetto:
Vice Capo Dipartimento ed Ispettore Generale Capo dei Vigili del Fuoco

Ing. Alberto d'ERRICO

GRUPPO DI LAVORO

1^a Stesura - Aprile 2002

<i>Dirigente</i>	Ing. Gregorio	AGRESTA
<i>Coordinatore</i>	Arch. Maurizio	MARCHEGIANI
<i>Componente</i>	Ing. Natalia	RESTUCCIA
<i>Componente</i>	Arch. Vittoria	NACARLO
<i>Componente</i>	P.I. Eugenio	PEPOLI
<i>Componente</i>	Geom. Roberto	MOSCARDA

Revisione ed ultima stesura

<i>Ing.</i>	Gregorio	AGRESTA
<i>C. A.</i>	Maurizio	MARCHEGIANI
<i>C. A.</i>	Vittoria	NACARLO
<i>P.I.</i>	Eugenio	EPOLI
<i>Geom.</i>	Roberto	MOSCARDA
<i>Ispett. Amm.vo</i>	Rossana	DELL'ANNA
<i>Add.Term.Evoluti</i>	Anna Maria	NAPPA

Impaginazione e Stampa

**a cura del Servizio Documentazione e Relazioni Pubbliche del C.N.VV.F.
Roma Capannelle**

<i>Curatore del volume</i>	Arch. Maurizio	MARCHEGIANI
<i>Desktop publishing.</i>	Paolo	BARTOCCIONI
	Roberto	FILERI

Finito di stampare gennaio 2006





INDICE

VOLUME I°

1. Introduzione

2. Prima Parte

Sviluppo della componente volontaria del CNVVF:

- Un progetto di sviluppo in una realtà che cambia
- Un percorso storico attraverso le norme sul volontariato VVF

ALLEGATI Alla prima parte

- DPR 6 febbraio 2004 n. 76
- I mezzi e le sedi nei distaccamenti volontari
- Studio dei costi di primo impianto e manutenzione per l'apertura di sedi volontarie
- La convenzione ANCI – CNVVF
- Stato di attuazione del progetto di sviluppo della componente volontaria al mese di settembre 2005
- Ipotesi di programma di formazione per l'autoprotezione

3. Seconda Parte

Studio di riequilibrio e potenziamento della componente permanente dei Vigili del Fuoco:

- Premessa
- I criteri alla base dello studio
- Le Tabelle

ALLEGATI alla seconda parte

- Priorità apertura sedi permanenti e miste
- I distaccamenti permanenti e misti decretati al mese di settembre 2005

VOLUME II°

4. Terza Parte

- Atlante generale del progetto





INTRODUZIONE

Il progetto "Soccorso Italia in 20" nasce nell'anno 2002 allo scopo di dare sviluppo alla componente volontaria del Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco.

Il progetto è basato sullo studio sistematico del territorio e dei tempi massimi necessari a raggiungere i singoli Comuni nello svolgimento del servizio di soccorso.

Obiettivo principale è quello di aumentare il numero di Comuni serviti in tempi massimi ritenuti ragionevoli affinché il servizio di soccorso possa considerarsi più efficace.

Il tempo massimo fissato a questo fine è 20 minuti.

L'analisi iniziale ha evidenziato, rispetto all'obiettivo fissato, che circa 11 milioni di abitanti, residenti in 3.762 Comuni, non risultano serviti entro tale tempo massimo.

Ciò corrisponde a circa il 20% della popolazione distribuito nel 50% del territorio.

Si riprendono di seguito i principi posti alla base del progetto e le successive conclusioni.

- La necessità di garantire il soccorso tecnico urgente con tempi certi e sempre minori, per un allineamento agli standard Europei, ritenendo che questo possa avvenire soltanto tramite un forte impulso allo sviluppo della Componente Volontaria del Corpo Nazionale ed attraverso il coinvolgimento e la partecipazione degli Enti Locali, nonché delle Associazioni di Volontariato dei Vigili del Fuoco e di Protezione Civile.
- Individuazione di tutti quei Comuni che, per caratteristiche geografiche e di posizione, pur non garantendo la completa copertura del territorio e della popolazione in 20', massimizzano i risultati con costi ragionevolmente più bassi.
- Individuazione di aree montane e marginali che non consentono l'onere di attivazione di nuove sedi volontarie VV.F. considerata l'orografia, la viabilità e la frammentazione di alcuni Comuni montani, troppo piccoli e distanti tra loro.
- Individuazione di 350 Comuni per la possibile istituzione di sedi VVF volontarie al fine di garantire il miglioramento dei tempi di soccorso per circa 5.000.000 di abitanti.
- Analisi e studio di riequilibrio e possibile potenziamento della componente permanente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
- Individuazione di quei comprensori con oltre 40.000 abitanti, non inclusi in un precedente piano di potenziamento del CNVVF, ora inseriti nell'elenco delle nuove sedi permanenti VV.F. di progetto, per l'auspicabile istituzione di 89 nuove sedi vigili fuoco permanenti e 51 sedi di tipo misto (professionisti –volontari).
- Parallelamente, per le aree aventi caratteristiche orografiche e demografiche tali da essere escluse dalla previsione di attivazione di un distaccamento volontario, si propone una campagna di formazione "all'autoprotezione". Tale iniziativa di formazione ed informazione, accompagnata dal miglioramento delle infrastrutture antincendio locali (reti idriche o serbatoi di città e nelle aree boschive, ecc.), attraverso l'attuazione di una politica di prevenzione, contribuirebbe a limitare i livelli di rischio in quelle zone raggiungibili con tempi maggiori dalle squadre di VVF permanenti e/o volontarie.



Essa potrebbe, in particolare, essere attuata attraverso l'individuazione appositi "nuclei" di cittadini volontari dipendenti dai Comuni, ma formati e coordinati, mediante specifiche procedure operative di "primo soccorso tecnico urgente", dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco .

I risultati finali del "Progetto Italia in 20", ottenuti anche attraverso il confronto con i responsabili regionali del soccorso VVF, sono estesi a tutto il Corpo Nazionale, con l'intento di tracciare, in armonia alle evoluzioni normative, una nuova strada di sviluppo e crescita da attuarsi insieme con Amministrazioni locali e cittadini.



UN PROGETTO DI SVILUPPO IN UNA REALTA' CHE CAMBIA

Come anticipato nella introduzione, il "Progetto Italia in 20" propone un'analisi sistematica e fornisce una conoscenza precisa del servizio sul territorio, supportata da numeri (sedi, abitanti serviti, nuovi volontari necessari) e costi necessari per raggiungere l'obiettivo di un servizio più efficiente, reso nei termini massimi di 20', ad una percentuale maggiore di popolazione.

Il punto di partenza è un lavoro, se si vuole, di "autocritica" circa la capacità di risposta del CNVVF, di confronto con gli standard e le organizzazioni delle principali nazioni europee.

Esso è portato avanti senza rinnegare i principi fondamentali che ispirano la nostra organizzazione, ma al contrario con l'intenzione di esaltare l'identità, la professionalità, il ruolo centrale che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco riveste nel sistema di soccorso del nostro Paese.

E' importante partire da questi elementi per iniziare a tracciare una "nuova strada" di sviluppo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Le conclusioni sono ottenute dalla elaborazione dei dati e coordinate alle recenti trasformazioni che vedono una sempre maggiore partecipazione degli Enti Locali alla costruzione della sicurezza dei cittadini.

Nella tabella che segue sono in sintesi riportati i risultati dell'analisi dei tempi massimi di risposta del CNVVF sul territorio:

	TOTALE	Serviti con tempi massimi minori di 20'	Non serviti entro il tempo massimo di 20'
Popolazione	57.268.578	46.087.754	11.210.701
N. Comuni	8.104	4.342	3.762
Superficie	301.000	149.667	15.1332

Per circa il 20% della popolazione, distribuito nel 50% del territorio, non è assicurato il soccorso tecnico urgente entro il tempo massimo di 20 minuti.

L'esperienza ci insegna che la maggior parte degli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco sono legati alla "presenza umana" ed in merito si è rilevato che la pericolosità di un'area è funzione crescente della densità demografica.

Ne deriva che l'opportunità di attivazione di un presidio VigilFuoco è proporzionale al numero di abitanti che rientrerà nel proprio bacino di utenza.

Pur non ritenendo metodologicamente corretto creare rigide linee di demarcazione, si considera la densità abitativa come parametro di riferimento utile a individuare la possibile istituzione di un distaccamento Vigili del Fuoco Professionista o Volontario, la concreta validità di tale ipotesi sarà, quindi, convalidata dal confronto con i responsabili regionali e provinciali del CNVVF.

L'operatività di un distaccamento volontario è condizionata dalla disponibilità del cittadino, dalla collaborazione dell'ente locale e soprattutto da una cultura di solidarietà, di aiuto reciproco, tipica delle comunità meno popolate.



Circostanza, quest'ultima, che rafforza l'idea di sviluppo della componente volontaria del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco proprio in relazione alla dimensione della comunità servita.

Attualmente sono 3.762 i Comuni non serviti entro i tempi massimi di progetto.

Questo non implica la necessità di istituire 3.762 distaccamenti volontari !

I risultati del progetto mirano a garantire l'intervento del presidio VVF che si trova alla minore distanza ,ovvero, ad ogni distaccamento volontario viene assegnata un'area di competenza.

Il limite superiore di popolazione servita da un distaccamento di volontari è individuato, secondo criteri di economicità ed efficacia, in circa 20.000 abitanti, e tiene altresì conto di orografia, viabilità e caratteristiche generali del territorio.

Pertanto, individuate le aree servite con tempi non ritenuti compatibili, si propone la istituzione di un distaccamento VVF volontario in posizione geograficamente baricentrica e possibilmente nel comune piu' popoloso.

I Comuni di competenza territoriale potranno "associarsi" per garantire le risorse umane, finanziarie e logistiche necessarie per il primo impianto, il CNVVF formerà e coordinerà dal punto di vista operativo il distaccamento volontario.

Nel percorso che si vuole indicare attraverso l'elaborazione del Progetto si propone, altresì, l'incontro con le altre associazioni di volontariato che contribuiscono a rendere ricca la nostra Comunità civile.

La possibilità di attuare forme di "gemellaggio," attraverso la stipula di apposite convenzioni da concordare con associazioni di volontariato di protezione civile dei Comuni, è una sorta di doppio cappello per l'istituzione di sezioni di Vigili del Fuoco volontari.

Tale scelta potrebbe essere attuata nell'ambito di molti Comuni in cui operano gruppi di volontariato particolarmente sensibili e disponibili ad essere formati e coordinati per l'attività di soccorso tecnico urgente dal CNVVF.

Su questa nuova strada sono già state raggiunte alcune importanti tappe:

... nel 2000 prende il via la collaborazione con le Regioni e gli Enti Locali

L'esigenza di nuove misure e la necessità del rilancio per il volontariato del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco emerge chiaramente tra le righe della **legge 246 del 10 agosto 2000** "Potenziamento Corpo Nazionale Vigili del Fuoco". Con tale legge si inizia a parlare davvero un nuovo linguaggio sul volontariato.

L'art. 10 detta "Misure a favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco". Si iniziano così a definire misure strutturali per lo sviluppo del volontariato che consistono, soprattutto, in un rapporto nuovo con le Regioni e gli Enti Locali e con le organizzazioni facenti capo ad essi.

L'obiettivo è una più razionale organizzazione del volontariato Vigilfuoco, quale componente che integra sul territorio la struttura permanente per migliorare il servizio pubblico offerto ai cittadini .

Si riportano di seguito alcuni passaggi dell'art. 10:



"1. Il Ministero dell'interno, nel quadro del potenziamento delle strutture dei Vigili del Fuoco, promuove la costituzione di distaccamenti volontari nei Comuni al fine di assicurare sul territorio una presenza diffusa di nuclei di protezione civile.

2. Allo scopo di contribuire al miglioramento delle dotazioni di mezzi e strumenti operativi dei distaccamenti volontari di Vigili del Fuoco, le Regioni e gli Enti Locali, singoli o associati, nel cui comprensorio territoriale operano i distaccamenti, possono, d'intesa con il Ministero dell'Interno, provvedere all'acquisto di detti beni e assegnarli in uso gratuito ai distaccamenti volontari per le attività di protezione civile e del soccorso istituzionale.

(...)

5. All'articolo 70, ultimo comma, della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, dopo le parole: "Nei casi previsti dai precedenti commi" sono inserite le seguenti: "e per lo svolgimento di servizio di soccorso effettuato dal personale volontario in attività presso gli appositi distaccamenti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco,".

(...)

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'Interno, il personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è riorganizzato anche in nuclei operativi volontari per il soccorso tecnico e la logistica, che possono essere aggregati alle colonne mobili dei Comandi e degli Ispettorati dei Vigili del Fuoco per essere impiegati in operazioni di emergenza fuori alla propria area di competenza".

... nel 2004 il nuovo regolamento per promuovere lo sviluppo e nuove le potenzialità del volontariato VigilFuoco

IL NUOVO REGOLAMENTO sul reclutamento, avanzamento ed impiego del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, emanato con **DPR n. 76 del 6 febbraio 2004**, supera il recente D.P.R. 2 novembre 2000, n. 362, introducendo alcune novità, nell'ottica dello sviluppo e di una maggiore apertura del volontariato dei Vigili del Fuoco. Ciò avviene proprio alle soglie della fine del servizio di leva obbligatorio, che cancellerà dai quadri del Corpo Nazionale 3000 vigili volontari di leva all'anno.

Le novità introdotte per favorire l'accesso al volontariato dei Vigili del Fuoco e consentirne lo sviluppo si possono per sommi capi individuare in:

1. **L'istituzione all'art. 2 di un elenco unico** di volontari "In ogni Comando Provinciale è istituito un unico elenco del personale volontario per le esigenze delle strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco", che supera la precedente divisione in due elenchi A e B, il primo riservato ai vigili volontari che prestano servizio presso i distaccamenti volontari, il secondo riservato agli ex ausiliari di leva richiamati nei Comandi Provinciali a servizio discontinuo.
2. Nuovi requisiti per il **Reclutamento** (articoli 5 e 6) dei Vigili del Fuoco volontari. E' stata **abolita per l'accesso la richiesta di una specializzazione professionale o di un mestiere attinente al servizio di istituto**. I citati requisiti hanno costituito in passato un ostacolo alla crescita della componente volontaria. E' qui appena il caso di accennare al potenziale serbatoio degli studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie superiori e delle università. Col nuovo



regolamento è consentito prescindere dal requisito della residenza in un Comune della Provincia sede del Comando nei cui elenchi si chiede l'iscrizione se si intende prestare servizio presso un distaccamento situato in una provincia limitrofa a quella di appartenenza. L'età è confermata "per i funzionari tecnici antincendi volontari non inferiore agli anni ventidue e non superiore agli anni quaranta; (...) **per i vigili volontari non inferiore a diciotto e non superiore a quarantacinque anni**".

3. **Le Incompatibilità** di cui all'art. 8. E' stato modificato anche il regime delle incompatibilità, laddove il precedente regolamento, emanato con DPR 362/2000, prevedeva l'incompatibilità nei confronti di "coloro che prestano servizio, a qualsiasi titolo, presso società ed imprese che operano nel campo della prevenzione ed estinzione degli incendi": dunque sia i lavoratori dipendenti, sia i titolari delle imprese. La nuova formulazione dell'art. 8 precisa che la incompatibilità è soltanto per "(...) gli amministratori di società e i titolari di impresa che producono, installano, commercializzano impianti, dispositivi e attrezzature antincendio e i titolari di istituti, enti e studi professionali che esercitano attività di formazione, vigilanza, consulenza e servizi nel settore antincendio".
4. **I periodi di frequenza dei Corsi** di formazione di cui all'art. 9 del nuovo regolamento "(...) sono considerati richiami in servizio temporaneo (...)", e quindi retribuiti; ciò non era previsto dal precedente regolamento.
5. **Progressione ai profili di Capo Reparto e Capo Squadra** prevista anche per il personale volontario utilizzato per le esigenze dei Comandi Provinciali, di cui agli articoli 14 e 15, e definizione delle funzioni per questi ruoli nei Comandi Provinciali. Ciò costituisce un ampliamento di quanto previsto dal precedente regolamento che consentiva la progressione ai profili superiori soltanto per il personale volontario impiegato presso i distaccamenti volontari.

L'art. 14 recita "(...) 4. Il capo reparto volontario impiegato presso il Comando provinciale espleta, in via ordinaria, funzioni relative all'addestramento e alla formazione del personale volontario impiegato presso il Comando stesso. 5. L'impiego operativo e' consentito esclusivamente nel caso di prolungata e contemporanea assenza del cinquanta per cento del personale permanente di pari qualifica (...)".

L'art. 15 recita:" (...) 4. Il capo squadra volontario impiegato presso il Comando provinciale espleta in via ordinaria funzioni relative all'addestramento e alla formazione del personale volontario impiegato presso il Comando stesso. 5. L'impiego operativo e' consentito esclusivamente nell'ambito dei distaccamenti volontari o nell'ambito del Comando esclusivamente nel caso di prolungata e contemporanea assenza del cinquanta per cento del personale permanente di pari qualifica".

Relativamente agli obblighi dei datori di lavoro del personale volontario, all'art. 22 viene nuovamente ribadito che " 1. Ai sensi dell'articolo 70, comma 4, della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, i datori di lavoro, pubblici e privati, hanno l'obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti iscritti negli elenchi del personale volontario, sia per lo svolgimento del servizio del soccorso istituzionale sia per i casi previsti dagli articoli 9 e 10 del presente regolamento. 2. Nei casi di cui al comma 1, al personale volontario deve essere conservato il posto di lavoro e l'assenza dal servizio deve considerarsi giustificata ad ogni effetto di legge. "

Altro argomento di interesse nell'ottica della collaborazione delle Regioni e degli Enti Locali allo sviluppo del volontariato del Corpo Nazionale viene ribadito all'art. 26, nelle disposizioni transitorie e finali, laddove al comma 2 si parla di convenzioni stipulate dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco con le Regioni e gli Enti locali. Il testo recita: " (...) 2. Le convenzioni con le regioni e gli enti locali, stipu-



late dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco nei settori di attività del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, possono prevedere anche l'acquisizione di materiali, mezzi ed attrezzature, da trasferire, in comodato gratuito, per le necessità dei distaccamenti volontari indicati nelle convenzioni stesse".

...La Convenzione con l'ANCI

Firmata dal Ministro dell'Interno al convegno nazionale con l'Associazione dei Comuni d'Italia a Firenze nel 2003, è finalizzata al coinvolgimento dei sindaci nello sviluppo e sostegno dei distaccamenti volontari nei propri territori, attraverso la realizzazione di progetti e di attività di formazione antincendi dei volontari dei Comuni anche al fine del loro possibile inserimento nei ruoli dei volontari del Corpo Nazionale.

...la Convenzione con ISPRO

Siglata con l'Istituto di Studi e Ricerche sulla Protezione e Difesa Civile – ISPRO per la elaborazione di uno studio finalizzato rilancio della componente volontaria del Corpo Nazionale. La realizzazione di importanti convegni organizzati nell'ambito di questa iniziativa in due città italiane e finalizzati a promuovere il "sogno di Zamberletti", che vede nella integrazione dei gruppi di volontariato di protezione civile con il Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco la chiave di volta per perfezionare il sistema della sicurezza antincendi e di protezione civile del nostro Paese.

...Il cammino da percorrere è ancora lungo,

il progetto potrebbe costituire la sua strada...



UN PERCORSO STORICO ATTRAVERSO LE NORME SUL VOLONTARIATO VF

Legge 10 aprile 1936, n. 833, conversione in legge del Regio decreto legge 10 ottobre 1935 n.2472, relativa all'organizzazione provinciale ed alla coordinazione nazionale dei servizi pompieristici stabiliva all'Art.2, sull'ordinamento del Corpo, che lo stesso è costituito da un "Ispettorato centrale pompieri (...)" e da "Corpi pompieri provinciali con personale permanente e volontario (...)". Ancora all'art. 16 "I distaccamenti, al comando di ufficiali o sottufficiali, secondo la loro importanza muniti di materiale automobile (autopompe con carri attrezzati), sono costituiti da personale permanente, volontario o misto. Potranno altresì essere dislocate piccole aliquote di materiale di estinzione incendi in località opportune, per costituire piccoli posti serviti da personale volontario reclutato localmente. (...)".

Legge 27 dicembre 1941, n. 1570, "Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi" all'articolo 7 recita "Il corpo nazionale dei vigili del fuoco ha un personale permanente e un personale volontario, costituiti da ufficiali, sottufficiali, vigili scelti e vigili. Il personale permanente dedica la propria attività in modo esclusivo e continuativo al servizio. Il personale volontario è chiamato a prestare servizio ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno". All'art. 17 si legge "Il personale volontario è iscritto in quadri distinti per ciascun corpo dei vigili del fuoco e viene reclutato localmente, ove hanno sede il corpo ed i dipendenti distaccamenti. Si distingue in tre classi a seconda delle prestazioni che saranno stabilite nel regolamento (...)".

Regolamento di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 699 contiene norme per il personale volontario nella Parte II. Di tale regolamento, in parte superato dai recenti regolamenti per il personale volontario, si riportano qui alcune curiosità. L'art. 108. "Le assunzioni dei vigili volontari debbono essere regolate in modo che sia assicurata una percentuale minima di autisti pari al 30% del personale volontario di ciascun Corpo". E l'art. 120 "Il personale volontario presta normalmente servizio nell'ambito del territorio della Provincia. In caso di particolare necessità è tenuto a prestare la sua opera anche fuori del territorio della Provincia. In caso di calamità, di emergenza o di altre particolari necessità, il personale volontario può essere chiamato temporaneamente, per disposizione del Ministero dell'interno, in servizio continuativo ininterrotto ed eventualmente anche destinato a prestare servizio in qualsiasi località, nei limiti delle disponibilità degli stanziamenti normali di bilancio per i cennati scopi". Quest'ultima norma si ritrova praticamente invariata, anche se integrata, fino ai regolamenti dei giorni nostri.

A proposito di questo regolamento, l'art. 27 del DPR n. 76 del 6 febbraio 2004 precisa che "(...) L'abrogazione della parte seconda del R.D. 16 marzo 1942, n. 699 disposta dall'art. 25 del D.P.R. 2 novembre 2000, n. 362 in materia di reclutamento, avanzamento ed impiego del personale volontario si intende riferita esclusivamente agli articoli in contrasto con le disposizioni introdotte dallo stesso D.P.R. 2 novembre 2000, n. 362".

Legge 13 maggio 1961, n. 469, "Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" ribadisce all'art.14 "Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si distingue in personale permanente e volontario. (...) Il personale volontario non è vincolato da rapporto di impiego; esso è chiamato a prestare servizio ogni qual volta se ne manifesti il bisogno ed è soggetto agli obblighi previsti dalla presente legge".

All'art.70 la legge ribadisce il principio già presente nel regolamento di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 699 sopra riportato, con una importante integrazione: "In occasione di pubbliche calamità, di emer-



genze o di altre particolari necessità, il personale volontario può essere chiamato in servizio temporaneo e destinato in qualsiasi località. **In tale caso i datori di lavoro, le Amministrazioni, istituti ed enti indicati nell'art. 2 del regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 641, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1808, hanno l'obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti, ai quali deve essere conservato il posto occupato**". Ed ancora all'art. 71 "Il personale volontario, chiamato in servizio temporaneo ai sensi del precedente art. 70 e per tutta la durata di tale richiamo, ha diritto al trattamento economico iniziale del personale permanente. Ha diritto altresì, al trattamento di missione, nonché ai compensi inerenti alle prestazioni straordinarie di cui alla tabella allegato n. 2 della legge 24 ottobre 1955, n. 1077".

Legge 8 dicembre 1970 n. 996 "Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità" prevede all'art. 12 che "I **vigili ausiliari di leva**, arruolati nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, e successive modificazioni, militari di leva a tutti gli effetti, sono, all'atto del congedamento, *iscritti negli appositi quadri del personale volontario dei comandi provinciali di residenza, (...)* I richiami in servizio del personale predetto, ai fini dell'addestramento nei servizi di protezione civile, sono effettuati, su proposta del Ministero dell'interno, dal Ministero della difesa, in applicazione delle disposizioni degli articoli 119 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237".

Vengono ancora affinati e ribaditi alcuni enunciati della legge n. 469/61 nell'art.13 "Il Ministero dell'interno provvede al reclutamento del personale volontario fra i cittadini italiani che ne facciano domanda e che, oltre a tutti gli altri requisiti previsti dal regolamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non abbiano superato gli anni 40 se ufficiali e gli anni 30 se vigili. (...)" e nell'art. 14 "L'art. 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è sostituito dal seguente:"Il personale volontario è tenuto a frequentare periodici corsi di addestramento secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno. In occasione di pubbliche calamità o catastrofe, il personale volontario può essere richiamato in servizio temporaneo e destinato in qualsiasi località. Il personale volontario può, inoltre, essere chiamato in servizio temporaneo, nel limite massimo di 20 giorni all'anno, in caso di particolari necessità. Nei casi previsti dai precedenti commi le amministrazioni statali, gli enti pubblici e privati e gli altri datori di lavoro hanno l'obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti ai quali deve essere conservato il posto occupato".

Legge n. 609 del 28 novembre 1996, assimila la disciplina giuridica del personale volontario a quella del personale permanente, in considerazione della identità delle funzioni esercitate (art.1 comma 6 decreto legge 1 ottobre 1996 n. 512 convertito in legge n. 609/96)

Legge 5 dicembre 1988, n. 521, "Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" all'art. 35 fissa le misure disciplinari per il personale volontario dei Vigili del fuoco.





ALLEGATI

alla prima parte

Indice allegati:

- DPR 6 febbraio 2004 n. 76
- I mezzi e le sedi nei distaccamenti volontari
- Studio dei costi di primo impianto e manutenzione per l'apertura di sedi volontarie
- La convenzione ANCI – CNVVF
- Stato di attuazione del progetto di sviluppo della componente volontaria al mese di settembre 2005
- Ipotesi di programma di formazione per l'autoprotezione





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

UFFICIO COORDINAMENTO E RELAZIONI ESTERNE
UFFICIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

6 febbraio 2004 n° 76

Regolamento recante norme sul reclutamento,
avanzamento ed impiego del personale volontario
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.





DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante norme sul reclutamento, avanzamento ed impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione ;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 699;
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469;
Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996, ed in particolare l'articolo 13, terzo comma;
Visto l'articolo 17 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402;
Vista l'articolo 35 della legge 5 dicembre 1988, n. 521;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609;
Visto il D.P.R. 2 novembre 2000, n. 362 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 24 novembre 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;
Sulla proposta del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero per la funzione pubblica;

E M A N A

il seguente regolamento:

CAPO I – Disposizioni generali

Articolo 1

Personale volontario.

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Il personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è costituito da: a) Vigili volontari iscritti a domanda negli elenchi dei comandi provinciali, ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 dicembre 1970, n. 996; b) ex vigili volontari ausiliari di leva iscritti d'ufficio negli elenchi dei comandi provinciali ai sensi dell'articolo 12 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.
3. Il personale volontario non è vincolato da rapporto di impiego con l'amministrazione ed è chiamato a svolgere temporaneamente i propri compiti ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno, in conformità a quanto disposto dagli articoli 14 e 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469.



Articolo 2

Elenco del personale volontario

In ogni comando provinciale è istituito un unico elenco del personale volontario per le esigenze delle strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Articolo 3

Qualifiche

1. Le qualifiche del personale volontario sono le seguenti: a) funzionario tecnico antincendi volontario; b) capo reparto volontario; c) capo squadra volontario; d) vigile volontario.
2. Al personale volontario si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni in materia di doveri, compiti e responsabilità, previste per il personale permanente di pari qualifica, limitatamente alle attività inerenti al soccorso.
3. I funzionari tecnici antincendi volontari sono equiparati, ai fini della determinazione di doveri, compiti e responsabilità, ai collaboratori tecnici antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Articolo 4

Contingente del personale volontario utilizzato presso i distaccamenti volontari e i Comandi Provinciali

1. Presso ciascun distaccamento volontario il contingente del personale volontario di cui all'articolo 3, comma 1- con l'eccezione dei funzionari tecnici antincendi - è determinato come segue:
 - a) un capo reparto volontario;
 - b) quattro capi squadra volontari, cui si aggiunge un capo squadra ogni cinque vigili volontari fino ad un massimo di dodici capi squadra volontari;
 - c) almeno dieci vigili volontari.
2. Per le esigenze dei Comandi provinciali il contingente del personale volontario di cui all'art. 3, comma 1 – con l'eccezione dei vigili volontari e dei funzionari tecnici antincendi e' determinato come segue:
 - a) un capo reparto volontario ogni 100 capi squadra che abbiano prestato servizio con tale qualifica per almeno 80 giorni;
 - b) un capo squadra volontario ogni 500 vigili volontari che abbiano prestato servizio per almeno 80 giorni.

CAPO II – Reclutamento

Articolo 5

Reclutamento ed iscrizione dei funzionari tecnici antincendi volontari

1. I funzionari tecnici antincendi volontari vengono iscritti nell'elenco di cui all'art. 2 e sono reclutati tra coloro che ne facciano domanda e siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana;
 - b) laurea in ingegneria, architettura, geologia; diploma di geometra o di perito industriale ed equipollenti;
 - c) patente di abilitazione alla guida di autoveicoli;
 - d) idoneità psicofisica ed attitudinale da accertarsi, secondo i criteri stabiliti dalla tabella I, allegata al presente decreto, a cura dei competenti Comandi provinciali, che possono avvalersi anche delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale o di altre apposite strutture convenzionate;



- e) età non inferiore agli anni ventidue e non superiore agli anni quaranta;
 - f) residenza in un comune della provincia sede del comando per il quale si richiede l'iscrizione;
 - g) godimento dei diritti politici;
 - h) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
 - i) possesso del requisito delle qualità morali e di condotta di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - l) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.
2. Il personale volontario appartenente alle qualifiche di vigile, capo squadra e capo reparto e in possesso del titolo di studio di cui al comma 1, lettera b) può presentare domanda per il reclutamento e l'iscrizione quale funzionario tecnico antincendi volontario. In tal caso non trova applicazione il limite massimo di età previsto dal comma 1, lettera e).
3. I funzionari tecnici antincendi volontari di cui al comma 1 presentano l'istanza di iscrizione esclusivamente tramite il comando provinciale di residenza e successivamente all'iscrizione svolgono un tirocinio di cinque anni presso un distaccamento volontario secondo modalità e tempi fissati con Decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno. Il periodo di tirocinio non è considerato richiamo in servizio.

Articolo 6

Reclutamento ed iscrizione dei vigili volontari

1. I vigili volontari a domanda sono reclutati fra coloro che ne facciano domanda e risultino in possesso dei seguenti requisiti:
- a) cittadinanza italiana;
 - b) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
 - c) idoneità psicofisica ed attitudinale da accertarsi, secondo i criteri stabiliti dalla tabella I, allegata al presente regolamento, a cura dei competenti Comandi provinciali, che possono avvalersi anche delle strutture del Servizio sanitario nazionale o di altre apposite strutture convenzionate;
 - d) età non inferiore a diciotto e non superiore a quarantacinque anni;
 - e) residenza in un comune della provincia sede del comando per il quale si richiede l'iscrizione. Si prescinde da tale requisito esclusivamente per il personale volontario che chiede di essere impiegato presso un distaccamento situato in una provincia limitrofa a quella di residenza;
 - f) godimento dei diritti politici;
 - g) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
 - h) possesso del requisito delle qualità morali e di condotta, di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - i) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.
2. I vigili volontari ex ausiliari di leva, in deroga a quanto previsto dalla lettera d) del comma precedente, entro sei mesi dalla cancellazione d'ufficio dall'elenco del personale volontario, per raggiungimento dei limiti di età possono essere nuovamente iscritti a domanda nel medesimo elenco conservando l'anzianità conseguita.
3. Si prescinde dal possesso del requisito dell'età e dell'idoneità psico-fisica per i vigili volontari ai fini della partecipazione alle attività svolte in occasione di manifestazioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.



4. Per il personale di cui al precedente comma 3 non vige l'obbligo di frequentare i corsi di cui agli artt. 9 e 10 del presente provvedimento.
5. Il personale di cui al precedente comma 3 non effettua il soccorso tecnico urgente

Articolo 7

Reclutamento ed iscrizione nell'elenco del personale volontario dei Comandi Provinciali del personale permanente cessato volontariamente dal servizio.

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, i funzionari tecnici antincendi volontari possono essere, altresì, reclutati a domanda tra il personale permanente appartenente ai profili professionali di ispettore e collaboratore tecnico antincendi ed il personale con qualifica dirigenziale, cessato volontariamente dal servizio da non oltre sei mesi.
2. Fermo restando il disposto dell'articolo 6, i vigili volontari possono essere, altresì, reclutati, a domanda, tra il personale permanente appartenente ai profili professionali di vigile, capo squadra e capo reparto, cessato volontariamente dal servizio da non oltre sei mesi.
3. Per il reclutamento del personale di cui ai commi 1 e 2, non trova applicazione il limite massimo di età previsto dagli articoli 5, comma 1, lettera e), e 6, comma 1, lettera d).
4. Per il personale di cui ai commi 1 e 2 non vige l'obbligo di frequentare il corso di cui al comma 1 del successivo articolo 9.

Articolo 8

Incompatibilità

1. Non è consentita l'iscrizione nell'elenco del personale volontario:
 - a) del personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - b) del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle altre istituzioni pubbliche preposte all'ordine e alla sicurezza pubblica con eccezione degli appartenenti ai Corpi di polizia degli Enti locali, previo nulla osta delle amministrazioni competenti;
 - c) degli amministratori di società e dei titolari di impresa che producono, installano, commercializzano impianti, dispositivi e attrezzature antincendio e dei titolari di istituti, enti e studi professionali che esercitano attività di formazione, vigilanza, consulenza e servizi nel settore antincendio.

Articolo 9

Corsi di formazione del personale volontario

1. I funzionari tecnici antincendi volontari, prima del tirocinio di cui all'art. 5 comma 3, e i vigili volontari a domanda, prima di essere impiegati nel servizio di istituto, devono partecipare al corso di formazione iniziale a carattere teorico-pratico, secondo le modalità e i programmi stabiliti dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno. È facoltà dell'interessato chiedere l'ammissione alla frequenza di un nuovo corso nel caso di esito negativo del primo. Un ulteriore esito negativo determina la cancellazione dall'elenco del personale volontario degli aspiranti funzionari tecnico antincendi volontari che all'atto della domanda non erano ancora iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2 con diversa qualifica.
2. Il personale volontario può essere chiamato a partecipare agli altri corsi di formazione promossi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per un periodo massimo di trenta giorni l'anno.
3. Il personale volontario chiamato a partecipare a corsi di formazione presso i comandi provinciali di appartenenza, per un periodo di impiego giornaliero superiore alle otto ore, ha diritto ad usufruire della mensa di servizio.



4. Ai fini di cui agli articoli 70, terzo comma, 71 e 74, della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, i periodi di frequenza ai corsi di formazione - con l'eccezione del corso di cui al comma 1- sono considerati richiami in servizio temporaneo.

Articolo 10

Corsi periodici di addestramento del personale volontario.

1. Il personale volontario richiamato in servizio e' tenuto all'addestramento periodico, secondo le modalita' stabilite dal comando provinciale di appartenenza, con cadenza mensile di almeno cinque ore, frazionabili, se necessario, in due periodi. Il personale che presta servizio presso un distaccamento volontario svolge l'addestramento presso il distaccamento di appartenenza e sotto la diretta responsabilita' del capo distaccamento. Per il restante personale volontario l'impiego per l'addestramento deve essere svolto sotto la diretta responsabilita' del Comandante.
2. I funzionari tecnici antincendi, i capi reparto e i capi squadra volontari possono essere chiamati a partecipare a corsi di aggiornamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Ai fini di cui agli articoli 70, terzo comma, 71 e 74 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, i periodi di frequenza ai corsi di cui ai commi 1 e 2 sono considerati richiami in servizio temporaneo.

Articolo 11

Funzioni ed incarico di capo distaccamento volontario

1. Il capo del distaccamento volontario e' responsabile, in conformita' alle disposizioni impartite dal competente comando provinciale, della organizzazione dei servizi e dell'attivita' interna del distaccamento- nonche' della manutenzione dei beni dell'amministrazione.
2. L'incarico di capo distaccamento volontario ha la durata di cinque anni ed e' rinnovabile. Esso e' conferito, sentito il personale volontario in servizio, con provvedimento dal competente comandante provinciale a volontario con un'anzianita' di iscrizione di almeno cinque anni. Per i distaccamenti di nuova istituzione, si prescinde dall'anzianita' minima e si conferisce l'incarico sulla base della comprovata maggiore esperienza ed attitudine professionale.

CAPO III – Avanzamento

Articolo 12

Conferimento della qualifica di capo reparto volontario al personale utilizzato per le esigenze dei distaccamenti volontari

1. La qualifica di capo reparto volontario e' conferita nel limite del contingente di cui all'articolo 4, comma 1, attraverso la partecipazione con esito positivo, ad un corso di formazione di quattro settimane, anche non consecutive, organizzato presso il comando provinciale di appartenenza.
2. Al corso sono ammessi, secondo l'anzianita' nella qualifica e fino alla copertura dei posti da conferire nelle singole sedi, i capi squadra volontari con una anzianita' nella qualifica non inferiore ai cinque anni, impiegati in un distaccamento volontario e che abbiano operato con lodevole profitto negli ultimi due anni.
3. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 18/30 all'esame finale, consistente in una prova scritta, da svolgersi anche mediante questionario, sulle materie di cui alla tabella II, allegata al presente regolamento.



Articolo 13
**Conferimento della qualifica di capo squadra volontario al personale
utilizzato per le esigenze dei distaccamenti volontari**

1. La qualifica di capo squadra volontario e' conferita nel limite del contingente di cui all'articolo 4, comma 1, attraverso la partecipazione, con esito positivo, ad un corso di formazione di quattro settimane, anche non consecutive, organizzato presso il comando provinciale di appartenenza.
2. Al corso sono ammessi, secondo l'anzianità nella qualifica e fino alla copertura dei posti da conferire nelle singole sedi, i vigili volontari iscritti nell'elenco di cui all'art. 2 da oltre cinque anni, impiegati in un distaccamento volontario e che abbiano operato con lodevole profitto negli ultimi due anni.
3. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 18/30 all'esame finale consistente in una prova scritta da svolgersi anche mediante questionario, sulle materie di cui alla tabella II, allegata al presente decreto.

Articolo 14
**Conferimento della qualifica di capo reparto volontario al personale
utilizzato per le esigenze dei Comandi provinciali**

1. La qualifica di capo reparto volontario e' conferita nel limite del contingente di cui all'articolo 4, comma 2, attraverso la partecipazione con esito positivo, ad un corso di formazione di quattro settimane, anche non consecutive, organizzato presso il comando provinciale di appartenenza.
2. Al corso sono ammessi, secondo l'anzianità nella qualifica e fino alla copertura dei posti da conferire nelle singole sedi, i capi squadra volontari che siano stati richiamati in servizio per le esigenze del Comando provinciale per almeno 100 giorni con tale qualifica.
3. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 18/30 all'esame finale, consistente in una prova scritta, da svolgersi anche mediante questionario, sulle materie di cui alla tabella II, allegata al presente regolamento.
4. Il capo reparto volontario impiegato presso il Comando provinciale espleta, in via ordinaria, funzioni relative all'addestramento e alla formazione del personale volontario impiegato presso il Comando stesso.
5. L'impiego operativo e' consentito esclusivamente nel caso di prolungata e contemporanea assenza del cinquanta per cento del personale permanente di pari qualifica.

Articolo 15
**Conferimento della qualifica di capo squadra volontario al personale
utilizzato per le esigenze dei Comandi provinciali 9**

1. La qualifica di capo squadra volontario e' conferita nel limite del contingente di cui all'articolo 4, comma 2, attraverso la partecipazione, con esito positivo, ad un corso di formazione di quattro settimane, anche non consecutive, organizzato presso il comando provinciale di appartenenza.
2. Al corso sono ammessi, secondo l'anzianità nella qualifica e fino alla copertura dei posti da conferire nelle singole sedi, i vigili volontari che siano stati richiamati in servizio per le esigenze di un Comando provinciale per almeno 500 giorni.
3. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 18/30 all'esame finale consistente in una prova scritta da svolgersi, anche mediante questionario, sulle materie di cui alla tabella II, allegata al presente decreto.
4. Il capo squadra volontario impiegato presso il Comando provinciale espleta in via ordinaria funzioni relative all'addestramento e alla formazione del personale volontario impiegato presso il Comando stesso.
5. L'impiego operativo e' consentito esclusivamente nell'ambito dei distaccamenti volontari o nell'ambito del



Comando esclusivamente nel caso di prolungata e contemporanea assenza del cinquanta per cento del personale permanente di pari qualifica.

Articolo 16

Commissioni esaminatrici

1. La commissione esaminatrice per il conferimento della qualifica di capo reparto e quella per il conferimento della qualifica di capo squadra, di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 sono nominate con decreto ministeriale e sono composte da un dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con funzioni di presidente, e da due funzionari con qualifica non inferiore alla C2. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato avente qualifica non inferiore alla C1.
2. Le commissioni di cui al comma 1, valutano gli elaborati degli esami finali, svolti presso i comandi provinciali, e provvedono alla formazione delle relative graduatorie, per ciascun distaccamento volontario.

Articolo 17

Modalità di espletamento delle procedure di avanzamento 10

1. Con circolare ministeriale, sono comunicati annualmente ai comandi provinciali sia il numero dei posti disponibili presso i distaccamenti volontari ed i comandi medesimi per le qualifiche di capo reparto e capo squadra volontario, sia le modalità di espletamento delle relative procedure di avanzamento.
2. Le domande di partecipazione alle singole procedure di avanzamento devono essere presentate, esclusivamente, tramite i comandi provinciali dei vigili del fuoco di appartenenza.

CAPO IV – Impiego

Articolo 18

Modalità di impiego del personale volontario

1. Il personale volontario è richiamato in servizio per le ipotesi previste dall'articolo 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni e integrazioni. Il richiamo viene disposto a cura e sotto la diretta responsabilità del competente comandante provinciale dei vigili del fuoco, previa autorizzazione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, a rotazione, e sulla base dei criteri dell'anzianità d'iscrizione nell'elenco, dell'eventuale stato di disoccupazione, nonché del carico familiare degli interessati. Sentite le OO.SS., il richiamo viene disposto dal competente Direttore Regionale qualora il servizio debba essere espletato in una provincia diversa da quella di residenza e dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile qualora il servizio debba essere espletato in una regione diversa da quella di residenza.
2. Il personale volontario, ad eccezione del Funzionario Tecnico Antincendi, viene impiegato presso i distaccamenti volontari con le seguenti modalità:
 - a) nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza del distaccamento volontario:
 1. su segnalazione o richiesta diretta di intervento con contestuale informazione della sala operativa del comando provinciale;
 2. su richiesta di soccorso pervenuta direttamente al comando provinciale;
 - b) al di fuori della circoscrizione territoriale di competenza, su disposizione del comando provinciale.
3. Il personale volontario in forza presso i posti di vigilanza viene impiegato analogamente con le modalità indicate nei commi precedenti.
4. Nei casi di cui al comma 2 il comando provinciale deve essere costantemente informato sulla natura e sviluppo del servizio di istituto svolto dalla sede volontaria.



5. L'attivazione del Funzionario Tecnico Antincendi volontario avviene esclusivamente su disposizione del Comandante Provinciale per specifiche esigenze, compreso il coordinamento di due o più distaccamenti volontari.
6. Ai fini di cui agli articoli 70, terzo comma, 71 e 74 della legge 1961, n. 469 e successive modificazioni, le prestazioni ed i servizi direttamente connessi resi dal personale volontario di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono considerati richiami in servizio temporaneo.

Articolo 19

Personale volontario inidoneo al servizio di soccorso

1. Il personale volontario in servizio negli appositi distaccamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dichiarato permanentemente inabile al servizio di soccorso da parte della commissione medica ospedaliera, purché tale condizione non pregiudichi l'ulteriore impiego, può svolgere mansioni relative all'organizzazione interna delle predette sedi volontarie, ad esclusione di impieghi operativi esterni.
2. L'interessato può presentare domanda per lo svolgimento delle mansioni di cui al comma 1 entro 30 giorni dalla notifica del giudizio di inidoneità al servizio di soccorso.

Articolo 20

Cancellazione dagli elenchi del personale volontario

1. La cancellazione dall'elenco del personale volontario è prevista per :
 - a) decesso;
 - b) dimissioni volontarie presentate al comando provinciale di appartenenza;
 - c) raggiungimento dei limiti di età salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 3;
 - d) incapacità, insufficiente rendimento ed assenza ingiustificata da turni ed esercitazioni, ai sensi dell'articolo 73 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
 - e) mancata partecipazione o mancato superamento del corso di formazione di cui all'articolo 9 del presente decreto;
 - f) le ipotesi di cui all'articolo 35, comma 1, lettera c) e comma 2 della legge 5 dicembre 1988, n. 521;
 - g) sopravvenuta inidoneità psicofisica permanente e assoluta al servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come prevista dal D.M. 5 febbraio 2002 e successive modifiche;
 - h) sopravvenuta incompatibilità, ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto;

Articolo 21

Ordinamento gerarchico del personale volontario

1. Ai fini gerarchici il personale permanente è sovraordinato al personale volontario di pari grado.
2. Nei rapporti tra il personale volontario di pari qualifica, si considera gerarchicamente superiore chi possiede la maggiore anzianità di servizio intesa come lo svolgimento di un maggior numero di interventi di soccorso. A parità di anzianità di servizio, è gerarchicamente superiore il maggiore di età.

Articolo 22

Obblighi dei datori di lavoro del personale volontario

1. Ai sensi dell'articolo 70, comma 4, della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, i datori di lavoro, pubblici e privati, hanno l'obbligo di lasciare disponibili i propri dipenden-



ti iscritti negli elenchi del personale volontario, sia per lo svolgimento del servizio del soccorso istituzionale sia per i casi previsti dagli articoli 9 e 10 del presente regolamento. 2. Nei casi di cui al comma 1, al personale volontario deve essere conservato il posto di lavoro e l'assenza dal servizio deve considerarsi giustificata ad ogni effetto di legge.

Articolo 23

Onorificenze

1. Sono estese al personale volontario le norme per la concessione delle onorificenze previste per il personale permanente.

Articolo 24

Tessera di riconoscimento

1. Al personale volontario viene rilasciata apposita tessera di riconoscimento, in conformita' alle vigenti disposizioni in materia per il personale permanente. La tessera va immediatamente riconsegnata agli organi competenti in caso di cancellazione dall'elenco.

Articolo 25

Vestiario ed equipaggiamento

1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a fornire al personale volontario il vestiario ed il necessario equipaggiamento per l'impiego nel servizio di istituto, in conformita' alle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
2. Il vestiario e l'equipaggiamento di cui al comma 1 deve essere restituito all'atto della cancellazione dagli elenchi.

Articolo 26

Disposizioni transitorie e finali

1. Il personale volontario che, per cambio di residenza o domicilio, viene iscritto nell'elenco del personale volontario di un altro Comando provinciale conserva l'anzianità e la qualifica precedentemente possedute.
2. Le convenzioni con le regioni e gli enti locali, stipulate dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco nei settori di attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono prevedere anche l'acquisizione di materiali, mezzi ed attrezzature, da trasferire, in comodato gratuito, per le necessità dei distaccamenti volontari indicati nelle convenzioni stesse.
3. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1961, n. 469, nonché dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, nell'esercizio delle proprie funzioni, i funzionari tecnici antincendi volontari, i capi reparto volontari e i capi squadra volontari sono ufficiali di polizia giudiziaria, mentre i vigili volontari sono agenti di polizia giudiziaria.
4. I funzionari tecnici antincendi volontari sono equiparati, agli effetti del trattamento economico previsto dall'articolo 71 della legge 13 maggio 1961, n. 469, ai collaboratori tecnici antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
5. Al personale volontario continuano ad applicarsi le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 35 della legge 5 dicembre 1988, n. 521. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari al personale volontario e' regolato dalle norme in vigore per il personale permanente.
6. Per assicurare modalità organizzative coerenti con il programmato sviluppo sul territorio della compo-



nente volontaria del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il reclutamento e l'iscrizione dei funzionari tecnici antincendi volontari di cui all'articolo 5, nonché il conferimento della qualifica di capo reparto volontario di cui agli articoli 12 e 14 vengono sospesi per un periodo di cinque anni, a decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

7. I funzionari tecnici antincendi volontari ed i capi reparto volontari in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento espletano, in via ordinaria, funzioni di carattere organizzativo all'interno del distaccamento volontario e dispongono, nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni, esclusivamente del personale volontario.
8. Ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e successive modificazioni ed integrazioni, al personale volontario che in seguito all'impiego per attività di soccorso, formazione o addestramento ha subito un infortunio comportante l'inabilità permanente ed assoluta, competono i benefici stabiliti in materia per il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ove applicabili.

Articolo 27

Interpretazione autentica e abrogazioni

1. L'abrogazione della parte seconda del R.D. 16 marzo 1942, n. 699 disposta dall'art. 25 del D.P.R. 2 novembre 2000, n. 362 in materia di reclutamento, avanzamento ed impiego del personale volontario si intende riferita esclusivamente agli articoli in contrasto con le disposizioni introdotte dallo stesso D.P.R. 2 novembre 2000, n. 362.
2. E' abrogato il D.P.R. 2 novembre 2000, n. 362. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Articolo 28

Invarianza degli oneri

1. L'attuazione del presente regolamento non può comportare in ogni caso oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello stato.

Dato a Roma addì..... 16



TABELLA I
prevista dagli articoli 5, comma 1,
lett. d) e 6, comma 1, lett. c)

**Decreto del Presidente della Repubblica:
"Regolamento recante norme sul reclutamento,
avanzamento ed impiego
del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".**

REQUISITI PSICO-FISICI E ATTITUDINALI PER L'ACCESSO
NEI QUADRI DEL PERSONALE VOLONTARIO
DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 17



I requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso i soggetti per l'accesso nei quadri del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono i seguenti:

- a) sana e robusta costituzione fisica e piena integrità psichica;
- b) statura non inferiore a metri 1,62;
- c) peso corporeo contenuto nei limiti previsti dalla seguente formula:

$$I.M.C. = p/(h \times h)$$

I.M.C. = indice di massa corporea

p = peso corporeo (espresso in chilogrammi)

h = altezza (espressa in metri) aa

indice di massa corporea (I.M.C.) non superiore a 30 come valore per il peso corporeo massimo, non inferiore a 20 come valore per il peso corporeo minimo per gli uomini e non inferiore a 18 per le donne;

d) normalità del senso cromatico, determinato mediante corretta visione dei colori fondamentali (test delle matassine di lana colorate);

e) normalità del campo visivo e della motilità oculare;

f) acutezza visiva:

per il profilo di vigile del fuoco volontario, visus naturale uguale o superiore a complessivi 14/10 e non inferiore a 6/10 nell'occhio che vede meno, non è ammessa la correzione con lenti;

per il profilo da funzionario tecnico antincendi volontario, visus naturale uguale o superiore a complessivi 14/10 e non inferiore a 6/10 nell'occhio che vede meno è ammessa la correzione con lenti di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie;

g) percezione della voce di conversazione a sei metri da ciascun orecchio, con esclusione di uso di protesi acustica;

h) apparato dentario tale da assicurare la funzione masticatoria: a tal fine viene considerata sufficiente la masticazione quando siano presenti o due coppie di molari o tre coppie tra molari e premolari, purché in ingranaggio in occlusione, comunque il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi fissa non può essere superiore a sedici elementi; Costituiscono altresì cause di non idoneità per l'ammissione nei quadri del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le seguenti imperfezioni e infermità:

i) la TBC polmonare ed extrapolmonare, la sifilide con manifestazioni contagiose in atto, il morbo di Hansen, le malattie infettive e/o contagiose anche ad andamento cronico o in fase clinica silente;

j) le gravi allergopatie anche in fase asintomatica;

k) l'alcolismo, le tossicomanie, le intossicazioni croniche di origine esogena;

l) le alterazioni congenite ed acquisite, croniche della cute e degli annessi ed i loro esiti, estese o gravi o che, per sede, determinino rilevanti alterazioni funzionali;

m) la presenza di trapianti di organi o di parte di organi;

n) la presenza di innesti e/o di mezzi di sintesi eterologhi a livello dei vari organi e/o apparati. La sola presenza di osteosintesi non costituisce di per sé causa di inidoneità;

o) le infermità ed imperfezioni degli organi del capo e/o i loro esiti di lesioni delle palpebre e dell'apparato lacrimale, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali; i disturbi della motilità del globo oculare, quando siano causa di diplopia o di difetti del campo visivo, anche monoculari, o qualora producano alterazioni della visione binoculare; le retinopatie; i postumi degli interventi chirurgici interessanti il segmento anteriore e posteriore dell'occhio; gli esiti dei pregressi interventi per la correzione dei vizi di rifrazione oculare di qualsiasi tipo, trascorso, ove occorra, il periodo di stabilizzazione della funzione visiva, escluso l'impianto di anelli intracorneali sintetici; le stenosi e le poliposi nasali, quando siano causa di ostruzioni ventilatorie significative e sostenute da una condizione disreattiva allergica; le malformazioni e le malattie della bocca; le gravi malocclusioni dentarie con alterazione della funzione masticatoria; le disfonie e le gravi balbuzie; le tonsilliti croniche con presenza di streptococco B-emolitico gruppo A; l'i-



- pertrofia tonsillare di grado notevole con gravi alterazioni funzionali; l'otite media cronica colesteatomatosa, l'iperplastica granulomatosa o con segni di carie ossea, l'otite purulenta semplice secernente; l'otite cronica iperplastica polipoide; gli esiti di ossiculoplastica e di terapia chirurgica dell'otosclerosi; i processi flogistici cronici in esito ad interventi chirurgici sull'orecchio medio; le infermità o i disturbi funzionali cocleo-vestibolari o gli esiti funzionalmente apprezzabili; gli esiti di interventi chirurgici sull'orecchio interno;
- p) le infermità e imperfezioni del collo e dei relativi organi ed apparati qualora producano rilevanti alterazioni strutturali o funzionali; l'ipertrofia tiroidea con distiroidismo di rilevanza clinica;
- q) i dismorfismi congeniti ed acquisiti della gabbia toracica con alterazioni funzionali respiratorie;
- r) le infermità dei bronchi e dei polmoni: le malattie croniche dei bronchi e dei polmoni; l'asma bronchiale; cisti e tumori polmonari; i segni radiologici di malattia tubercolare dell'apparato pleuropolmonare in atto o pregressa e i loro esiti qualora siano causa di rilevanti alterazioni funzionali; le infermità mediastiniche e le anomalie di posizione di organi, vasi o visceri con spostamenti mediastinici;
- s) le infermità ed imperfezioni dell'apparato cardio-circolatorio: la destrocardia; le cardiopatie congenite ed i loro esiti; malattie dell'endocardio, del miocardio, dell'apparato valvolare, del pericardio, dei grossi vasi e i loro esiti; i gravi disturbi funzionali cardiaci; la bradicardia sinusale con frequenza cardiaca inferiore a 40/min.; blocco atrioventricolare di I grado che non regredisce con lo sforzo fisico adeguato; blocco atrioventricolare di II e III grado; sindrome di Wolf Parkinson White; blocco di branca destra completo; blocco di branca sinistra; ritarda di attivazione intraventricolare anteriore sinistro a QRS stretta associata a ritardo di attivazione intraventricolare destro, stabili; la conduzione A-V accelerata, espressione di anomalie del sistema specifico di conduzione; extrasistolia ventricolare frequente ovvero di natura non funzionale; sindrome ipercinetica cardiaca; tachicardia sopraventricolare; tachiaritmie sopraventricolari; presenza di segnapassi artificiale; l'ipertensione arteriosa persistente che presenti valori dalla pressione sistolica superiore a 150 mm Hg e della pressione diastolica superiore a 90 mm Hg, anche se di tipo essenziale e/o senza interessamento di organi o apparati, che risulti confermata possibilmente mediante monitoraggio pressorio dinamico delle 24 h; le arteriopatie; gli aneurismi; le fistole artero-venose; le ectasie venose estese con incontinenza valvolare; le flebiti e le altre patologie del circolo venoso ed i loro esiti con rilevanti disturbi trofici e funzionali; le emorroidi croniche, voluminose e molteplici;
- n) le infermità ed imperfezioni dell'addome: anomalie della posizione dei visceri; le malattie degli organi addominali, o i loro esiti, che determinano apprezzabile ripercussione sullo stato generale nonché rilevanti disturbi funzionali; le ernie viscerali; il laparocele;
- o) le infermità e le imperfezioni dell'apparato osteoarticolare e muscolare: tutte le alterazioni dello scheletro, consecutive a fatti congeniti, rachitismo, malattie o traumi, ostacolanti la funzionalità organica; le malattie ossee o cartilaginee in atto, determinanti limitazioni della funzionalità articolare; le malattie dei muscoli, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali, tali da ostacolare o limitare la funzione articolare;
- p) le infermità e le imperfezioni dell'apparato neuropsichico: malattie del sistema nervoso centrale o periferico o autonomo e i loro esiti che siano causa di rilevanti alterazioni funzionali; le infermità psichiche invalidanti: psicosi in atto o pregresse, psico-nevrosi in atto anche se in trattamento, disturbi di personalità; tutte le sindromi epilettiche, anche pregresse;
- q) le patologie e i loro esiti della ghiandola mammaria che siano causa di rilevanti disturbi funzionali;
- r) le infermità e le imperfezioni dell'apparato urogenitale: malattie renali in atto o croniche, che necessitino o no di dialisi; l'idrocele molto voluminoso e sotto tensione; il varicocele di III grado con deformazione evidente dello scroto; la cisti endoscrotale molto voluminosa e sotto tensione; le malattie in atto, infiammatorie e non, dell'apparato genitale femminile che sono di significativo rilievo clinico e causa di rilevanti alterazioni funzionali; l'incontinenza urinaria; la pregressa nefrectomia;



- s) le infermità del sangue, degli organi emopoietici di apprezzabile entità, comprese quelle congenite; le sindromi da immunodeficienza, anche in fase asintomatica; deficit anche parziale di G6PDH;
- t) i difetti del metabolismo glicidico, lipidico e protidico di significativo rilievo clinico. Nella valutazione del diabete mellito si terrà conto orientativamente del tipo di diabete, stato di sindrome, fase clinica, schema terapeutico attuato e dei valori di laboratorio comunemente determinati in chimica clinica; le sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endocrine;
- u) i tumori, anche benigni, quando per sede, volume, estensione a numero producano rilevanti alterazioni strutturali o funzionali di organi od apparati;
- v) la presenza nelle urine o in altri liquidi biologici di una o più sostanze, o loro metaboliti, previste dall'art. 14 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza e successive integrazioni;
- w) le micosi e le parassitosi clinicamente rilevabili, che siano cause di importanti lesioni organiche o di notevoli disturbi funzionali;
- x) le infermità e le imperfezioni non specificate nel presente elenco ma che rendano il soggetto palesemente non idoneo a prestare servizio volontario nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 3

1. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deve possedere inoltre una personalità sicura con sufficiente stabilità del tono dell'umore e dell'autocontrollo in rapporto alle mansioni e alle funzioni previste dalle esigenze operative, eventualmente da accertare mediante colloquio clinico, avvalendosi anche dell'ausilio di appositi test psicodiagnostici.



TABELLA II

prevista dagli articoli 12, comma 3; 13, comma 3; 14, comma 3; 15, comma 3

Materie di esame per il conferimento della qualifica di capo reparto volontario

L'esame di fine corso per il conferimento dei posti di capo reparto volontario verte sui seguenti argomenti:

- il Corpo Nazionale VV.FF.;
- codice di comportamento dei dipendenti delle PP.AA.;
- adempimenti amministrativi;
- struttura del rapporto di lavoro;
- miglioramento della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro (legge n. 626/1994);
- attrezzature di protezione individuale;
- costruzioni e dissesti statici;
- sostanze pericolose;
- strategia e tattica di intervento;
- polizia giudiziaria; - la protezione civile;
- la pianificazione dell'emergenza;
- le calamita' naturali;
- il rischio industriale;
- la cartografia.

Materie di esame per il conferimento della qualifica di capo squadra volontario

L'esame di fine corso per il conferimento dei posti di capo squadra volontario verte sui seguenti argomenti:

- il Corpo Nazionale VV.FF.;
- codice di comportamento dei dipendenti delle PP.AA.;
- adempimenti amministrativi;
- la protezione civile;
- miglioramento della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro (legge n. 626/1994);
- attrezzature di protezione individuale;
- costruzioni e dissesti statici;
- sostanze pericolose;
- strategia e tattica di intervento;
- polizia giudiziaria;
- impianti tecnologici.





I MEZZI E LE SEDI PER I VOLONTARI





MACRO ORGANIZZAZIONE DELLE SEDI VOLONTARIE	
TIPOLOGIE	
TIPO A	Popolazione servita: < di 15.000 abitanti
Forza organica	<p>15 unità di cui:</p> <p>1 Capo Reparto volontario o permanente con funzione di capo sede</p> <p>4 Capi squadra Volontari o permanenti con funzione di capo partenza</p> <p>10 Vigili volontari con funzione di operatori di squadra</p>
Mezzi d'intervento	<p>1 CA (campagnola defender con gancio)</p> <p>1 VIR (veicolo intervento rapido con caricamento di soccorso, 4x4, 5 posti e pompa alta pressione)</p> <p>Moduli vari di soccorso</p>
Sedi di servizio Costituite essenzialmente da:	<p>1 autorimessa</p> <p>1 centralino</p> <p>1 corpo bagni e servizi</p> <p>1 magazzino</p> <p>1 luogo di addestramento (cortile + castello di manovra)</p> <p>1 locale riunione e relax</p>
<p>Intervento a chiamata con cerca persone (circa- 5-10' per riunione squadra) centralino presidiato h 24.</p>	





STUDIO ED ANALISI DEI COSTI DI PRIMO IMPIANTO E DI MANUTENZIONE SUCCESSIVA PER L' APERTURA DI **SEDI VOLONTARIE**

- **TIPO A**
- **TIPO B**





ANALISI DEI COSTI PER L'APERTURA DI SEDI VOLONTARIE

Premessa

Il Progetto prevede che per la realizzazione dei distaccamenti Volontari i comuni di competenza territoriale potranno "associarsi" per garantire le risorse umane finanziarie e logistiche necessarie per il primo impianto e per la gestione ordinaria. Il CNVVF formerà e coordinerà dal punto di vista operativo il distaccamento volontario.

Nel progetto si è ipotizzata la possibilità di istituzione di due diverse tipologie di sedi in relazione al bacino di utenza servito, queste sono individuate nel Tipo A con un bacino di utenza contenuto in max 15.000 ab. e Tipo B fino a 20.000 ab..

Nella ipotesi che:

- 1/4 dei nuovi distaccamenti sia di Tipo B cioè con 25 volontari che coprono il servizio h 24.
totale circa 90 distaccamenti -2250 volontari
- 3/4 dei nuovi distaccamenti sia di Tipo A ovvero con 15 volontari che coprono il servizio a chiamata con teledrin- cercapersone.
totale circa 260 distaccamenti – 3900 volontari
- Le nuove unità da equipaggiare fanno quindi circa 6100 che andranno ad integrare le circa 4000 unità già attive, per un totale di 10.100 volontari.

SEDI DI SERVIZIO

- L'edificio da destinare dovrà essere conforme alle norme antisismiche, realizzato in c.a. ed avere un lay-out di massima come disegnati nella sezione dello studio dedicata a sedi e mezzi per tipologie A e B.
- La collocazione della sede dovrà essere individuata nelle vicinanze di un asse viario principale, anche esterno all'abitato ma in prossimità di esso, e protetto dal traffico e da flussi pedonali.

A distanza di sicurezza da industrie. Non dovrà essere collocato a valle o in cima a pendii instabili per frana ,in aree golenali o soggette storicamente ad esondazioni e valanghe.

Deve avere una buona ricezione radio, distante da coni d'ombra dalla diffusione di onde elettromagnetiche o lontana da eccessivi campi.

SEDE TIPOLOGIA B

- 1^ IPOTESI - Ristrutturazione di Locali e siti di proprietà dei Comuni
(non preventivamente valutabile)
- 2^ IPOTESI - Locazione da privati da parte dei Comuni Richiedenti:
dai 30.000 ai 51.000 €. annui

3^ IPOTESI Costruzione ex novo da parte dei Comuni Richiedenti:

Quadro economico

Opere edili €. 361.520



Impianti tecnici

<i>Impianto Elettrico</i>	€.	77.469
<i>Impianti Meccanici (termico Idrico/sanitario)</i>	€.	51.646
<i>Impianti Speciali</i>	€.	25.823
Totale impianti	€.	154.937

TOTALE COSTRUZIONE €. 516.457

NOTA: Tale stima, suscettibile a variazioni secondo i costi di costruzione della regione interessata all'intervento, è stata effettuata relativamente ad una nuova costruzione in c.a., avente volume v.p.p. pari a circa 2.650 mc. Al Totale Generale dovranno aggiungersi le spese necessarie all'acquisto del sito ed, eventualmente, alla realizzazione di un castello di manovra (proporzionalmente alle caratteristiche logistico-operative del fabbricato considerato, si può prevedere per quest'ultimo una spesa minima di 25-50 mila euro). Inoltre, secondo la natura e la morfologia del terreno interessato, potrebbero essere necessarie ulteriori spese per particolari opere di fondazione (es. palificazioni) e/o particolari opere di sistemazione esterna del sito (es. muri di sostegno), che potrebbero notevolmente incidere nel conto finale. Per i motivi esposti, si ritiene utile considerare una maggiorazione di spesa di almeno 250 mila euro.

SEDE TIPOLOGIA B

La spesa prevedibile per tale tipologia di sede secondo le tre ipotesi sopra riportate ammonta circa al 50% di quanto previsto per le sedi di tipo B per un

Totale di €. 258.228

I costi di un eventuale affitto vanno dimezzati rispetto alle sedi di tipo B.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Tempo presunto di rinnovo di una sede VV.F. è stimabile in circa 50 anni.

I costi di manutenzione annui sono stimabili nell'ordine del 2% cioè €. 5.165 per sedi di tipo A e €. 10.329 per tipo B

SPESE DI VESTIARIO

Oggi a Carico del Corpo da porre in carico ai Consorzi di Comuni

1^ assegnazione vestiario ordinario e dispositivi di protezione individuale ad unità Euro 2.143

totale	sedi di tipo A (13 unità)	€.	27.863
	sedi di tipo B (25 unità)	€.	54.228

tali spese avranno cadenza almeno biennale, per cui per le sedi di tipo A sono da prevedere circa €13.944 annui e per le sedi di tipo B

circa € 270114 annui



auto protettori (costo unitario €. 2.000.000)

€. 25.823	sede tipo B
€. 15.494	sede tipo A

N. 15 Teledrin-cercapersone individuale (sedi tipo A, costo unitario 465 €.)

€. 6.972

N.25 Teledrin-cercapersone individuale (sedi di tipo B)

€.11.620

SPESE PER RICHIAMI ED INTERVENTI

Normalmente a carico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Con una media di 300 interventi annui per sedi di tipo B (6 uomini / ora ed 1 ora e mezzo a intervento media)



L'ora 11,36 euro lordi (con oneri a carico dello stato)

Totale	€. 30.665 per sede tipo B
--------	----------------------------------

Con una media di 50/100 interventi annui (75 medi) per sedi di tipo A (6 uomini ora e 1 ora e mezzo a intervento)

Totale	€. 7.666 per sede tipo A
--------	---------------------------------

MEZZI DI SOCCORSO (NUOVI)



(in figura il mezzo EURO CITY)

MEZZI PER SEDI TIPOLOGIA B

Nr. 1 APS (autopompa serbatoio City Eurofire completa di caricamento tecnico) Euro 200.000

Nr. 1 CA (campagnola a passo lungo completa di gancio di traino per eventuali moduli di soccorso) Euro 25.823

Totale	€. 225.000
--------	------------



MEZZI PER SEDI TIPOLOGIA A

Nr.1 mezzo VIR (Land Rover passo lungo attrezzato con pompa media e alta pressione scale e caricamento tecnico , altresì sostituibile dal mezzo Fauno , entrambi corredati da una pompa ad alta pressione e caricamento e scale confrontabili con una APS (vedi scheda nella sezione mezzi e sedi) € . 70.000

Nr. 1 CA (campagnola completa di gancio di traino per eventuali moduli di soccorso) € . 25.000

Totale € . 95.000

ULTERIORI MEZZI PER SEDI TIPOLOGIA A e B

Valutabile localmente è l'acquisto di un ABP (autobotte pompa) € . 153.000

Moduli carrellati (€ 2.066 a carrello) e trasportabili dalla campagnola andranno a caratterizzare le singole sedi a seconda dei rischi presenti nel territorio, quindi potranno integrare le dotazioni : gommoni (€ 4.132 medi), idrovore, pompe da esaurimento o barellabili da spegnimento € 1.291, gatto nevi o motoslitte, attrezzature manuali per incendi boschivi, materiale da puntellamento e carpenteria, nuclei cinofili ecc.

Tempi di ammortamento dei mezzi 20 anni

Quota di ricarica annua dei mezzi	distaccamenti di tipo A	€ . 4.132
	distaccamenti di tipo B	€ . 9.038

SPESE DI ARREDAMENTO E ACQUISTO APPARECCHIATURE RADIO –TELEFONI-CHE ED INFORMATICHE

Ogni sede dovrà essere dotata di:

- 1) radio di soccorso fissa e nr. 3 scanner portatili, la fissa completa di antenna ed impianto di ricezione circa € . 5.165
- 2) telefono ordinario e di soccorso € . 516 contratti
- 3) computer completo di fax, scanner, modem e stampante € .2.582
- 4) apparecchiatura di rilevamento ricaduta radioattività (catena beta)
- 5) televisore con videoregistratore e dvd per didattica e zona benessere. € .1.133

-) Ulteriori attrezzature locali possono prevedere una stazione meteo (pluviometro, anemometro, barometro, termometro), un accelerometro per rilevazione attività sismica e vide computer –stazione di telerilevamento ad infrarossi di incendi boschivi.

Per un totale di prima installazione di circa € . 36.152 tipo **A**
 € . 41.316 tipo **B**

Ed una spesa annua di rinnovo e manutenzione di € . 3.615 tipo **A**
 € . 4.132 tipo **B**



tempo di rinnovo 10 anni ricarica capitale annua €. 3.615 tipo **A**
 €. 4.132 tipo **B**

SPESE DI GESTIONE

Ogni sede dovrà essere fornita di

Agenti estinguenti (estintori e schiumogeno)	€. 1.033 anno
Fornitura di acqua (per servizi e rifornimento antincendio)	€. 1.033 anno
Carburante (per mezzi di soccorso e prove a fuoco) tipo B	€. 2.582 anno/m.
	Tipo A €. 1.549
Telefono , gas, luce , acqua, nettezza urbana, abbonamento TV, riscaldamento	€. 2.582 tipo B €. 2.066 tipo A
Lavanderia	€. 1.033 tipo B €. 775 tipo A

La spesa media dovrebbe aggirarsi intorno ai 8.236 €. annui per una sede di tipo **B**
 E 6.456?. annui per una sede di tipo **A**

DIDATTICA ED ADDESTRAMENTO

Si assume come dato di progetto che ogni vigile debba essere sottoposto ogni anno a 60 ore di addestramento, ed almeno 10 ore di aggiornamento tecnico professionale, comprensivo di visite guidate ad attività a rischio presenti sul territorio del distaccamento e ad un corso di primo ingresso (una tantum) di 120 ore (non necessario per il personale che abbia prestato il servizio militare di leva nei VV.F. , cosa che nei prossimi anni non avrà più luogo per abolizione della leva obbligatoria).

Addestramento e aggiornamento 70 ore anno a €. 21.991 ora
 (con istruttore volontario, capo sede)

Sedi tipo A €/ anno 11.925

Sedi tipo B €. /anno 19.875

Pro capite €/anno 795

Sede tipo A €10.332 anno

Sede tipo B €19.871 anno

Corso 1°ingresso

Nel progetto a carico dei Comuni con oneri paragonabili ai corsi esterni D.L.vo 626/94 (premesso che solo circa il 10% dei volontari dei distaccamenti volontari ha prestato servizio di leva nel corpo Nazionale.)

COSTO DISCENTI

Discenti 6.000 circa

In corsi da 20 unità a 120 ore a unità + 6 ore di esami= 126 ore.

Totale ore 756.000 ore a 11.36 €. /ora = 8.586.197 €. Totali



COSTO DOCENTI ED ESAMINATORI

Per 405 distaccamenti e 6.000 unità

300 corsi da 20 unità e da 120+6 ore e nr. 3 istruttori medi/corso

a €. 103 lordi / ora

€. 11.713.242

costo docenti per unità discente 1.952 €.

COSTO TOTALE per UNITA' CORSISTA € 3.384.

costo Sede tipo **A** €. 43.990

costo Sede tipo **B** €. 84.596



TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI DI PRIMO IMPIANTO

Voce di spesa	Tipo A	Tipo B
A) SEDI DI SERVIZIO	Euro 258.000	Euro 516.460
B) VESTIARIO E D.P.I Cercapers.e Autoprot.	Euro 50.328	Euro 91.671
C) MEZZI	Euro 95.000	Euro 225.000
D) RICHIAMI E INTERVENTI annui	Euro 7.666	Euro 30.665
E) GESTIONE ANNUA	Euro 6.455	Euro 8.263
F) ARREDAMENTO APPARECCHIATURE TELEFONICHE TELEMATICHE DI SOCCORSO	Euro 36.152	Euro 41.317
G) DIDATTICA 1°ingresso	Euro 43.990	Euro 84.596
ADDESTRAMENTO	Euro 10.332	Euro 19.871
	Euro 507.927	Euro 935.333



TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI DI GESTIONE ORDINARIA

(dopo il primo anno di attività)

- manutenzione pari al 12% capitale ammortizzato
- ammortamento materiali mezzi e sedi

Tipologia spesa	Pro capite/vol. T.A.	Pro capite/vol. T.B.	Tipo A	Tipo B
A) SEDI DI SERVIZIO				
	Ammort. 50 anni	Ammort. 50 anni	Ammort. 50 anni	Ammort. 50 anni
	Manut. 2% anno	Manut. 2% anno	Manut. 2% anno	Manut. 2% anno
	Euro 40	Euro 145	Euro 516	Euro 3.615
	Euro 40	Euro 145	Euro 516	Euro 3.615
B) VESTIARIO E D.P.I				
	Ricambio	Ricambio	Ricambio	Ricambio
	2 anni vestiario	2 anni vestiario	2 anni vestiario	2 anni vestiario
	5 anni attrezzature	5 anni attrezzature	5 anni attrezzature	5 anni attrezzature
	Euro 1.072	Euro 1.072	Euro 13.931	Euro 26.791
	Euro 310	Euro 310	Euro 4.028	Euro 7.747
C) MEZZI				
	Ricambio 20 anni	Ricambio 20 anni	Ricambio 20 anni	Ricambio 20 anni
	Manutenzione 10%a.	Manutenzione 10%a.	Manutenzione 10%a.	Manutenzione 10%a.
	Euro. 318	Euro. 362	Euro. 4.131	Euro. 9.038
	Euro 635	Euro 723	Euro 8.263	Euro 18.075
D) RICHIAMI E INTERVENTI ANNUI				
	Euro 319	Euro 1.278	Euro 7.666	Euro 30.665
E) GESTIONE ANNUA MINUTA				
	Euro 2.780	Euro 1.446	Euro 36.152	Euro 41.317
F) APPARECCHIATURE TELEFONICHE TELEMATICHE DI SOCCORSO				
	12% manutenz.anno	12% manutenz.anno	12% manutenz.anno	12% manutenz.anno
	Ricambio 5 anni	Ricambio 5 anni	Ricambio 5 anni	Ricambio 5 anni
	Euro 334	Euro 198	Euro 4.338	Euro 4.958
	Euro 330	Euro 330	Euro 7.230	Euro 8.263
G) DIDATTICA ED ADDESTRAMENTO				
	Euro 794	Euro 794	Euro 10.332	Euro 14.706
Totale spese Pro capite V.V. E per sede				
	Euro 6.704	Euro 6.803	Euro 97.000	Euro 168.890



TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI DI GESTIONE ORDINARIA


(dopo il primo anno di attività)

- manutenzione pari al 12% capitale ammortizzato
- ammortamento materiali mezzi e sedi

Tipologia spesa	Pro capite/vol. T.A.	Pro capite/vol. T.B.	Tipo A	Tipo B
A) SEDI DI SERVIZIO				
	Ammort. 50 anni	Ammort. 50 anni	Ammort. 50 anni	Ammort. 50 anni
	Manut. 2% anno	Manut. 2% anno	Manut. 2% anno	Manut. 2% anno
	Euro 40	Euro 145	Euro 516	Euro 3.615
	Euro 40	Euro 145	Euro 516	Euro 3.615
B) VESTIARIO E D.P.I				
	Ricambio	Ricambio	Ricambio	Ricambio
	2 anni vestiario	2 anni vestiario	2 anni vestiario	2 anni vestiario
	5 anni attrezzature	5 anni attrezzature	5 anni attrezzature	5 anni attrezzature
	Euro 1.072	Euro 1.072	Euro 13.931	Euro 26.791
	Euro 310	Euro 310	Euro 4.028	Euro 7.747
C) MEZZI				
	Ricambio 20 anni	Ricambio 20 anni	Ricambio 20 anni	Ricambio 20 anni
	Manutenzione 10%a.	Manutenzione 10%a.	Manutenzione 10%a.	Manutenzione 10%a.
	Euro. 318	Euro. 362	Euro. 4.131	Euro. 9.038
	Euro 635	Euro 723	Euro 8.263	Euro 18.075
D) RICHIAMI E INTERVENTI ANNUI				
	Euro 319	Euro 1.278	Euro 7.666	Euro 30.665
E) GESTIONE ANNUA MINUTA				
	Euro 2.780	Euro 1.446	Euro 36.152	Euro 41.317
F) APPARECCHIATURE TELEFONICHE TELEMATICHE DI SOCCORSO				
	12% manutenz.anno	12% manutenz.anno	12% manutenz.anno	12% manutenz.anno
	Ricambio 5 anni	Ricambio 5 anni	Ricambio 5 anni	Ricambio 5 anni
	Euro 334	Euro 198	Euro 4.338	Euro 4.958
	Euro 330	Euro 330	Euro 7.230	Euro 8.263
G) DIDATTICA ED ADDESTRAMENTO				
	Euro 794	Euro 794	Euro 10.332	Euro 14.706
Totale spese Pro capite V.V. E per sede				
	Euro 6.704	Euro 6.803	Euro 97.000	Euro 168.890
Entrate vigile Volontario annue				
	Euro 1.114 D+G	Euro 2.072 D+G		








LAY OUT SEDE "TIPO A"

LAY OUT SEDE "TIPO B"





LA CONVENZIONE ANCI CN.VV.F. PER LA FORMAZIONE

- dei quadri tecnici comunali
- del volontariato comunale e vv.f.







CONVENZIONE TRA

IL MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE



E
L' ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI

CONDIVIDENDO l'opportunità di promuovere, anche attraverso l'accrescimento della professionalità degli operatori, le condizioni per il rafforzamento della collaborazione, e per assicurare le necessarie sinergie sul territorio, nel campo delle attività di tutela della sicurezza e della incolumità pubblica, con particolare riguardo alla sicurezza antincendio;

RILEVATA, a tale riguardo, l'esigenza di porre in essere specifiche iniziative per la formazione del personale dei Comuni, mirate allo svolgimento dei nuovi compiti e funzioni conferiti agli Enti locali dalla normativa vigente, e per la formazione dei volontari dei nuclei comunali, anche al fine di favorire l'istituzione di nuovi distaccamenti dei vigili del fuoco volontari;

CONSIDERATA altresì la necessità di promuovere la diffusione sul territorio della sicurezza antincendio;

VISTI gli articoli 14, 15, del Decreto legislativo 30 Luglio 1999, n.300 , i quali disciplinano i compiti e le attribuzioni del Ministero dell'Interno;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il DPR 7 Settembre 2001, n. 398, concernente l'istituzione del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile ed i relativi compiti e funzioni;

VISTO il DPR 29 luglio 1982, N. 577, il quale, all'art 6, affida al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco il compito di coordinare e sviluppare l'attività di prevenzione incendi nei suoi aspetti interdisciplinari anche mediante "la più ampia collaborazione con gli organismi nazionali competenti in materia";

VISTO il D.M. 10 marzo 1998 (art. 6 e all. 9) che specifica i contenuti dei corsi di formazione e informazione, previsti dal Decreto Legislativo 626/94, per gli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, conformemente all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, per il rilascio degli attestati;

VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (art 22, comma 4), il quale, nei Comuni ove sono localizzate attività industriali a Rischio di Incidente Rilevante (R.I.R.), attribuisce al Sindaco il compito di informare la popolazione, relativamente alle misure di sicurezza ed alle nozioni di comportamento da seguire in caso di incidente rilevante;

VISTA la Legge 10 agosto 2000 n - 246, recante disposizioni per il potenziamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che, al capo III" art. 17, fa espressamente riferimento alle convenzioni che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, tramite il competente Dipartimento, stipula con Enti locali ed altri Enti pubblici o privati.



VISTO il D.M. 7 marzo 2002 che, nell'ambito delle strutture centrali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di seguito denominato C.N.VV.F;., ha assegnato compiti di formazione all'Istituto Superiore Antincendi, di seguito denominato I. S. A.;

VISTI i compiti e le funzioni che lo Statuto, all'art. 3 comma 1, lettera c), affida all' ANCI ;

TUTTO CIO' PREMESSO TRA

L' Associazione Nazionale Comuni Italiani, (di seguito denominata ANCI)

E

il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (di seguito denominato Dipartimento)

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

(Oggetto della convenzione)

Oggetto della presente convenzione è la realizzazione di progetti e di attività di formazione in favore del personale dei Comuni nell'ambito delle materie nelle quali sono previsti rapporti di collaborazione tra l'Ente locale e il Dipartimento e, in particolare, nei settori della prevenzione degli incendi, della sicurezza sui luoghi di lavoro, delle attività connesse allo sportello unico per le attività produttive e di quelle attinenti ai compiti della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; la realizzazione di progetti e di attività di formazione antincendio dei volontari dei Comuni, anche al fine del loro possibile inserimento nei ruoli dei volontari del C.N.VV.F , nonchè, più in generale, di progetti per lo sviluppo di una cultura della sicurezza antincendio, anche attraverso la divulgazione di pubblicazioni del C.N.VV.F.

Nel periodo di vigenza della convenzione, ,ANCI e Dipartimento possono individuare altre misure oggetto delle attività di formazione nei settori d'interesse comune,

Il Dipartimento mette a disposizione le proprie strutture operative presenti sul territorio nazionale ed il proprio personale tecnico per la realizzazione dei progetti formativi.

L'ANCI, attraverso ANCIFORM - Scuola di formazione dell'ANCI, propone ai Comuni programmi di formazione, predisposti sulla base della pianificazione e della programmazione di cui alle successive disposizioni, nelle materie di cui al presente articolo.

ARTICOLO 2

(Comitato di indirizzo e valutazione biennale)

E' costituito presso l' Istituto Superiore Antincendi (ISA) un Comitato di indirizzo e valutazione formato da:

- n 2 rappresentanti dell'ANCI
- n 2 rappresentanti del Dipartimento.



Il Comitato provvede ad approvare la pianificazione biennale delle attività formative, tenendo conto anche delle valutazioni espresse a seguito della presentazione della programmazione operativa annuale di cui all'articolo 3. Nellapianificazione biennale dovranno essere indicati le previsioni di spesa per l'attuazione, gli enti cui esse faranno carico, nonché i capitoli del C.N.VV.F. cui affluiranno i versamenti corrisposti.

Il Comitato vigila sull'attuazione della pianificazione biennale.

ARTICOLO 3 (Programmazione operativa annuale)

E' costituita presso l'ISA una Commissione con l'incarico di predisporre la programmazione operativa annuale formata da:

- n 2 rappresentanti dell'ANCI
- n 2 rappresentanti del Dipartimento.

Nel programma operativo annuale sono stabiliti:

- i contenuti didattici del programma formativo,
- i criteri di scelta dei docenti.
- il materiale didattico di base,
- il numero dei partecipanti e le modalità di selezione per l'accesso ai corsi,
- il calendario dei corsi,
- i criteri di scelta del Presidente e dei componenti delle commissioni esaminatrici previste dai programmi dei corsi.

La Commissione è responsabile dell'attuazione del programma operativo annuale. A tal fine vigila sullo svolgimento delle attività formative avendo cura che queste ultime vengano espletate con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore" verificandone i risultati anche attraverso incontri periodici e colloqui con i fruitori, effettuati anche disgiuntamente.

ARTICOLO 4 (Modalità attuative)

ANCIFORM e l'ISA individuano ciascuno un responsabile per ogni corso al fine di definirne le modalità operative.

L'ISA si impegna affinché le attività programmate siano realizzate nel periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile nominato da ANCIFORM delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori

ANCIFORM è tenuta a comunicare con tempestività al responsabile nominato dal Dipartimento ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto, nonché a comunicare ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.



ARTICOLO 5
(Intesa operativa)

La fase operativa dei progetti di cui all' art.I è programmata e realizzata da ANCIFORM e dall'ISA, sulla base di un'intesa operativa da approvarsi, entro 60 giorni dalla stipula della presente convenzione, dal Comitato di cui all ' articolo 2. In tale intesa verranno altresì indicate le modalità dei versamenti da corrispondere al C.N.VV.F. per l'espletamento delle attività formative.

ARTICOLO 6
(Durata della convenzione)

La convenzione ha durata biennale.
Il rinnovo è tacito, salvo preventiva disdetta di una delle due parti, da comunicarsi due mesi prima della scadenza della convenzione stessa.

ARTICOLO 7
(Norma finale)

Il presente atto, letto ed accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, viene firmato qui in calce.

FIRENZE, li

Il Presidente dell'Associazione
Nazionale Comuni d'Italia
(Leonardo Domenici)

Il Ministro dell'Interno
(Giuseppe Pisanu)



DISTACCAMENTI VOLONTARI ISTITUITI DAL 2004





DISTACCAMENTI VOLONTARI ISTITUITI dal 2004 al settembre 2005

Regione	Totale sedi volontarie progetto Italia	Sedi volontarie istituite dal 2004	DATA DECRETO
ABRUZZO	16		
BASILICATA	14		
CALABRIA	26		
CAMPANIA	39		
EMILIA ROMAGNA	22	Copparo (FE) Mirandola (Mo) Modigliana (FO)	11-mag-04 16-giu-04 27-gen-05
FRIULI V.	6		
LAZIO	20	Magliano Sabina (RI)	15-dic-04
LIGURIA	10		
LOMBARDIA	43	Bovisio Masciago (Mi) Garbagnate Milanese (Mi) Vimercate (Mi)	09-nov-04 25-nov-04 22-apr-05
MARCHE	8		
MOLISE	5		
PUGLIA	18	Anzano (FG) Vieste (FG)	02-set-04 28-sett-05
PIEMONTE	31	Valenza Po (AL)	4-ag-2005
SARDEGNA	29	Bonorva (SS) Cuglieri (OR)	11-mag-04 24-set-04
SICILIA	21	Niscemi (CL) Linguaglossa (CT) Villafrati (PA)	04-mag-05 04-mag-05 04-mag-05
TOSCANA	23		
UMBRIA	9		
VENETO	10		
TOTALE	350		





PROPOSTA DI PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER I CORSI DI AUTOPROTEZIONE





Progetto autoprotezione

IPOTESI PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER NUCLEI DI "PRIMO SOCCORSO TECNICO URGENTE"

- Le attività e le competenze del CNVVF
- Chimica del fuoco
- Sostanze e pericolose
- Le sostanze estinguenti
- Prevenzione incendi
- Lavorare in sicurezza
- Attrezzature e impianti di estinzione
- Le verifiche e le manutenzioni sui presidi antincendio
- Cartografia e orientamento topografico
- Attrezzature d'intervento

- Nozioni sui pericoli e le esigenze del territorio di competenza
- Analisi statistica degli eventi ricorrenti nel territorio di competenza ed individuazione del livello di intervento dei nuclei di pronto intervento comunali.
- Procedure operative specifiche da applicare in caso di emergenza
- Esemplificazione di situazioni di emergenza e modalità procedurali – operative

Esercitazioni pratiche

Presenza visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento;

Presenza visione delle attrezzature di protezione individuale

Esercitazioni sull'uso delle attrezzature di protezione individuale.

Interventi simulati





**STUDIO DI RIEQUILIBRIO
E POTENZIAMENTO
DELLA COMPONENTE PERMANENTE
DEI VIGILI DEL FUOCO**





STUDIO DI RIEQUILIBRIO E POTENZIAMENTO DEL CORPO

Premessa

Con la Legge 20 marzo 1865, n. 2248 si attribuisce alle amministrazioni comunali la **facoltà, non l'obbligo**, di costruire dei propri "Corpi di Pompieri".

Con il Regio Decreto 3 marzo 1934, n° 383 si approva il t.u. della legge comunale e provinciale con il quale si considera **obbligatoria la spesa** relativa ALL'ISTITUZIONE DEI "CORPI COMUNALI DEI POMPIERI" PER I COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA E PER I COMUNI CON UNA POPOLAZIONE SUPERIORE A 40.000 ABITANTI.

È sancito l'obbligo ma non l'organico.

Con l'adozione del Regio Decreto Legge 10 ottobre 1935, n° 2472 (convertito in Legge 10 aprile 1936, n° 833) si riconosce la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla organizzazione provinciale ed alla considerazione nazionale dei servizi pompieristici che rispondessero ad esigenze civili e militari.

Si prevede la costituzione dei Corpi Provinciali dei Pompieri posti alle dipendenze del Ministero dell'Interno, presso cui è istituito un apposito Ispettorato Centrale, con il compito di emanare direttive tecniche e norme regolamentari per lo svolgimento delle attività di ogni Corpo Provinciale.

Con il Regio Decreto Legge 27 febbraio 1939, n° 333 (convertito in Legge 22 maggio 1939, n° 960) si definisce una nuova struttura dei servizi antincendi che viene successivamente portata a compimento con l'emanazione della Legge 27 dicembre 1941, n° 1570.

Detta legge è destinata a restare per decenni il fondamento dell'ordinamento dei Vigili del Fuoco.

Si costituisce, alle dirette dipendenze del Ministero dell'Interno, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, "chiamato a tutelare la incolumità delle persone e la salvezza delle cose, mediante la prevenzione e l'estinzione degli incendi e l'apporto di soccorsi tecnici in genere".

A livello centrale è istituita la Direzione Generale dei Servizi Antincendi con appositi ruoli di personale statale.

A livello periferico sono istituiti tanti Corpi Provinciali dei Vigili del Fuoco quante sono le province del Regno, dotati di personalità giuridica, assumenti in via esclusiva l'attività di competenza demandata dalla presente legge.

Con tale legge, inoltre, sono stabilite le cinque categorie di appartenenza dei vari Corpi Provinciali, prevedendo in:



- PRIMA CATEGORIA:** Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino
- SECONDA CATEGORIA:** Bari, Bologna, Firenze, Palermo, Messina, Reggio Calabria, Trieste e Venezia
- TERZA CATEGORIA:** Alessandria, Ancona, Bergamo, (Bolzano), Brescia, Cagliari, Catania, (Fiume), Cuneo, Udine, Taranto, (Pola), La Spezia, Livorno, Novara, Padova, Pisa, (Trento), Verona e Vicenza
- QUARTA CATEGORIA:** Agrigento, (Aosta), (*Apuania*) Massa Carrara, L'Aquila, Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino, Belluno, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Campobasso, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Ferrara, Foggia, Forlì, Gorizia, Imperia, Lecce, (*Littoria*) Latina, Lucca, Macerata, Mantova, Modena, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pistoia, Potenza, Ragusa, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Terni, Trapani, Treviso, Varese e Vercelli
- QUINTA CATEGORIA:** Asti, Enna, Frosinone, Grosseto, Matera, Nuoro, Rieti, Teramo, Viterbo e (*Zara*).

Successivamente, altre norme hanno legiferato in materia di competenze, organici, ... del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e la Legge 13 maggio 1961, n° 469, a livello periferico, costituisce i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.

Una rivisitazione sulle categorie dei Comandi Provinciali è stata stabilita successivamente alla emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1997 con il quale è stato stabilito l'attuale organigramma del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, fatti salvi gli interventi di potenziamento previsti con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2001 ed il Decreto del Ministero dell'Interno 4 febbraio 2003, che ha stabilito le attuali categorie delle sedi di servizio periferiche del Corpo.



STUDIO

Con il presente studio si è tentato di analizzare le situazioni locali di ogni provincia italiana al fine di verificare la congruità degli attuali organici operativi esistenti presso ogni Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, esclusivamente per quanto riguarda gli addetti al servizio tecnico urgente (Vigili Permanenti, Capi Squadra e Capi Reparto) che sono chiamati a far fronte alle necessità richieste dal territorio.

ADDETTI AL SERVIZIO TECNICO URGENTE
21.756 OPERATORI

Come parametri, nel presente studio, sono stati presi in considerazione i dati pubblicati dall'I.S.T.A.T., a seguito dell'ultimo "Censimento 2001", riferiti

- alla popolazione residente nei singoli comuni,
- alla superficie dei territori comunali espressa in Km²,
- agli insediamenti produttivi sia industriali sia commerciali insiti in ogni comune

e quelli forniti dalla Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali - Area IX Telecomunicazioni e Statistica riferiti

al numero degli interventi effettuati dalle squadre operative dei vigili del fuoco di ogni Comando Provinciale negli anni 2000 e 2001

Tutti i predetti dati (numero abitanti, Km² del territorio, numero industrie, numero attività commerciali, numero interventi), relativi ad ogni singolo Comando Provinciale VV.F., sono stati raggruppati "in totali" (vedi TABELLA 1 e TABELLA 2 pagg. 1 ÷ 4) e sono stati riportati con i rispettivi totali riferiti alla nazione Italia (vedi TABELLA 3 pagg. 5 e 6) al fine di quantificare l'organico di ogni Comando Provinciale VV.F. nello stesso rapporto esistente a livello nazionale.

Esempio:
Quanti VV.F. deve avere il Comando Provinciale preso in esame per avere lo stesso rapporto, VV.F. / Abitanti, che si ha a livello nazionale?

$$\text{Comando} = \frac{\text{Organico C.N.VV.F.}}{\text{Popolazione Nazionale}} \times \text{Popolazione Provinciale}$$


Nelle formule, riportate in TABELLA 3, le seguenti sigle rappresentano:

- VF = Organico del C.N.VV.F.
- vf = Organico del Comando Provinciale VV.F.
- AB = Popolazione servita dal C.N.VV.F. (Italia)
- ab = Popolazione servita dal Comando Provinciale VV.F.
- KMQ = Superficie del territorio coperto dal C.N.VV.F. (Italia)
- kmq = Superficie del territorio coperto dal Comando Provinciale VV.F.
- IND = Numero delle attività industriali esistenti sul territorio coperto dal C.N.VV.F. (Italia)
- ind = Numero delle attività industriali esistenti sul territorio coperto dal Comando Provinciale VV.F.
- COM = Numero delle attività commerciali esistenti sul territorio coperto dal C.N.VV.F. (Italia)
- com = Numero delle attività commerciali esistenti sul territorio coperto dal Comando Provinciale VV.F.

Si precisa che per numero degli interventi è stato considerato il dato maggiore tra i due riferiti agli anni 2000 e 2001 (vedi TABELLA 2 pagg. 3 e 4).

I sopraccitati rapporti, raffrontati per il solo organico operativo del C.N.VV.F. (n° **21.756** operatori rispetto ai n° **27.986** che risulta comprensivo anche degli addetti alle sedi aeroportuali e dei nuclei specialistici sub ed elicotteri), hanno determinato il numero degli addetti al servizio tecnico urgente di ogni singolo Comando Provinciale VV.F. (vedi TABELLA 3 pagg. 5 e 6).

Dagli schemi allegati si rileva che in tutti i territori di competenza di ogni singolo Comando Provinciale il numero dei Vigili del Fuoco chiamati al soccorso tecnico urgente si differenzia notevolmente a seconda del parametro preso in esame (abitanti, territorio, attività industriale, attività commerciale e numero d'interventi) (vedi TABELLA 3 pagg. 5 e 6) e tali numeri si discostano anche dal valore medio nazionale.


Si è pertanto determinata la necessità di mediare secondo un certo algoritmo che prendesse in esame tutte le voci sopraccitate ponderando con un giusto peso i risultati ottenuti (vedi TABELLA 4 colonna "Organico Ponderato da studio" pagg. 7 e 8).

Durante lo studio sono state eseguite molte e varie elaborazioni, con esiti non sempre soddisfacenti; come risultato finale si è ritenuto, mantenendo sempre costante la formula algoritmica, di fissare un certo peso per ogni parametro, con il seguente criterio:

- **40%** è il peso dato al numero degli abitanti serviti dal soccorso tecnico urgente.
- **25%** è il peso dato dalla superficie territoriale. Il peso dato alla superficie è inferiore al peso dato alla popolazione in quanto tale parametro ha un valore ponderale più importante per quanto riguarda la dislocazione (numero delle sedi VV.F.) e meno per quanto riguarda gli organici VV.F. nel suo complesso.
- **15% + 15% = 30%** è il peso dato all'insieme dei dati relativi alle attività industriali e commerciali.
- **5%** è il peso dato infine al numero dagli interventi acquisendo il maggiore tra i due disponibili. Tale dato ha una valenza inferiore poiché è già fortemente influenzato dai precedenti parametri.



Si è così determinato l'organico ponderato per ogni singolo Comando Provinciale V.V.F., necessario ad assicurare lo stesso standard operativo.



Con tale criterio ne consegue che (vedi TABELLA 4 pagg. 7 – 8):

- in **68** Comandi Provinciali vi sarebbe quindi una carenza di organici con urgente necessità di incremento
- mentre in **32** Comandi Provinciali vi sarebbe un esubero di personale.

**Il riequilibrio degli organici coinvolge
n° 952 unità operative**

Si è reputato opportuno che l'attuale organico esistente nei Comandi Provinciali con organici maggiori ai valori determinati dallo studio non sia sottoposto a mobilità per tenere in debito conto le realtà locali contingenti. Un esempio per tutti potrebbe essere quello di Agrigento che deve portare soccorso anche nelle isole (Lampedusa, ...), o quello di Avellino che è il risultante determinato da fatti calamitosi come il terremoto dell'Irpinia del 23 novembre 1980 e le frane del 5 maggio 1998 che hanno interessato Quindici.



Tenuto conto di quanto sopra si avrebbe che:

Organico Operativo Attuale	Organico Operativo Adeguato
da <u>21.756</u>	a <u>29.235</u>
→	
con l'assunzione di <u>7.479</u> unità	

Il presente studio, però, deve essere integrato nel sopperire alla impellente necessità di adeguare gli organici in tutte quelle sedi periferiche con un numero di operatori permanenti inferiore a 36 unità (organico minimo necessario per assicurare sempre l'operatività nelle 24 ore giornaliere di una squadra costituita da non meno di n° 5 unità) e nei Comandi Provinciali con un organico inferiore a 104 unità (organico minimo per garantire la funzionalità di una Sala Operativa e tre squadre di soccorso) (vedi TABELLA 5 pagg. 9 – 10).

L'adeguamento dei distaccamenti periferici necessiterebbe di n° **2.216** operatori mentre l'adeguamento dei Comandi di n° **1.227** VV.F. per un totale complessivo di n° **3.443** unità.

POTENZIAMENTO	
DISTACCAMENTI 2.216 VV.F.	SEDI CENTRALI 1.227 VV.F.
TOTALE 3.443 VV.F.	



Un primo livellamento comporterebbe un aumento complessivo di n° **10.231** vigili del fuoco permanenti.

ORGANICO ATTUALE	ORGANICO PONDERATO	POTENZIAMENTO
21.756	28.283	3.443
		TOTALE
		31.988
	AUMENTO	
	10.232	

Il presente studio ha cercato di fotografare l'attuale realtà italiana con gli attuali organici previsti dalle normative vigenti senza prendere in considerazione tutte le altre necessità dettate dall'ammodernamento del tessuto sociale, industriale, ... nazionale in una prospettiva di crescita e di migliore integrazione nella realtà italiana che comporterebbe un ulteriore incremento degli organici a seguito dell'istituzione di nuovi presidi, distaccamenti, comandi metropolitani,



**"TABELLA 1"****Territorio e Situazione demografica - commerciale - industriale 2001**

COMANDO PROVINCIALE	KMQ COPERTI	ABITANTI SERVITI	ATTIVITÀ COMMERCIALI	ATTIVITÀ INDUSTRIALI
TOTALE O MEDIA NAZIONALE	283.774	55.774.414	1.293.769	946.692
AGRIGENTO	3.042	448.053	9.091	4.122
ALESSANDRIA	3.751	431.296	11.661	8.266
ANCONA	2.094	485.261	12.044	8.189
AREZZO	3.232	323.288	8.617	10.455
ASCOLI PICENO	2.696	410.647	11.456	12.029
ASTI	1.315	198.198	4.922	3.681
AVELLINO	2.580	370.963	8.156	5.586
BARI	5.138	1.559.662	38.522	24.822
BELLUNO	3.678	209.550	4.426	4.882
BENEVENTO	2.130	305.242	6.643	4.426
BERGAMO	2.585	970.179	20.517	27.193
BIELLA	883	182.541	4.444	4.414
BOLOGNA	3.702	915.225	23.014	19.722
BRESCIA	4.300	962.562	23.915	24.232
BRINDISI	1.839	402.422	8.880	4.998
CAGLIARI	7.217	771.134	18.167	10.681
CALTANISSETTA	2.128	274.035	5.636	2.594
CAMPOBASSO	2.909	230.749	5.064	3.440
CASERTA	2.639	852.872	17.095	7.775
CATANIA	3.751	1.037.673	23.166	11.190
CATANZARO	2.239	362.316	8.586	4.641
CHIETI	2.432	376.043	8.744	5.437
COMO	965	468.359	9.740	13.027
COSENZA	6.137	705.648	15.774	8.407
CREMONA	1.650	319.343	7.094	5.672
CROTONE	1.545	157.052	3.278	1.771
CUNEO	6.895	556.226	15.404	12.663
ENNA	2.585	180.735	3.283	2.115
FERRARA	2.664	354.302	9.110	7.541
FIRENZE	3.409	881.569	23.203	23.472
FOGGIA	7.189	690.992	14.399	8.700
FORLÌ - CESENA	2.329	347.073	9.542	8.173
FROSINONE	3.365	489.613	11.572	6.167
GENOVA	1.713	867.142	21.877	7.982
GORIZIA	466	136.491	3.378	2.045
GROSSETO	4.504	211.086	5.992	4.371
IMPERIA	1.155	205.238	6.309	3.752
ISERNIA	1.685	95.885	2.289	1.451
LA SPEZIA	882	215.935	6.283	2.037
L'AQUILA	5.177	295.852	7.041	4.223
LATINA	2.251	491.230	12.024	4.252
LECCE	2.759	787.825	18.791	12.487
LECCO	692	238.461	4.893	6.832
LIVORNO	1.213	326.444	8.643	4.531
LODI	758	229.420	4.548	3.898
LUCCA	1.736	370.452	11.012	8.744
MACERATA	2.462	253.785	8.195	7.135
MANTOVA	2.562	438.737	11.587	11.652
MASSA CARRARA	1.157	197.652	5.224	3.954
MATERA	3.704	215.883	4.526	2.938
MESSINA	3.091	658.998	13.418	5.102
MILANO	1.984	3.697.110	81.243	58.312
MODENA	2.761	638.815	16.375	21.057
NAPOLI	1.317	3.098.269	53.214	22.139



**"TABELLA 1"****Territorio e Situazione demografica - commerciale - industriale 2001**

COMANDO PROVINCIALE	KMQ COPERTI	ABITANTI SERVITI	ATTIVITÀ COMMERCIALI	ATTIVITÀ INDUSTRIALI
TOTALE O MEDIA NAZIONALE	283.774	55.774.414	1.293.769	946.692
NOVARA	1.347	343.561	7.999	8.250
NUORO	7.951	295.069	6.807	4.961
ORISTANO	1.848	128.305	2.883	1.862
PADOVA	2.165	859.053	23.285	20.501
PALERMO	4.992	1.235.923	21.904	11.088
PARMA	3.449	392.976	9.759	8.036
PAVIA	2.965	493.753	11.713	8.036
PERUGIA	6.503	608.245	14.705	14.219
PESARO E URBINO	2.883	351.214	9.694	10.412
PESCARA	1.245	309.959	7.717	5.225
PIACENZA	2.520	264.638	7.472	6.070
PISA	2.448	384.555	9.671	9.664
PISTOIA	1.001	270.295	7.573	9.187
PORDENONE	2.273	286.198	6.314	6.717
POTENZA	6.552	394.471	8.954	5.479
PRATO	471	280.177	7.442	13.590
RAGUSA	1.614	295.264	6.721	3.979
RAVENNA	1.858	347.847	8.361	5.234
REGGIO DI CALABRIA	3.183	564.223	7.658	3.376
REGGIO NELL'EMILIA	2.469	469.279	11.154	14.040
RIETI	1.745	95.453	2.150	1.351
RIMINI	581	284.145	9.939	6.008
ROMA	5.751	3.735.953	85.330	37.489
ROVIGO	1.756	232.559	5.719	5.712
SALERNO	4.923	1.073.643	27.657	13.366
SASSARI	6.982	435.263	10.687	5.575
SAVONA	1.504	259.174	7.943	5.310
SIENA	3.821	252.288	6.850	6.221
SIRACUSA	2.133	413.189	7.661	3.048
SONDRIO	3.502	201.593	4.766	4.083
TARANTO	2.437	579.806	11.631	5.746
TERAMO	1.737	246.138	3.572	3.424
TERNI	1.973	219.842	5.718	4.228
TORINO	7.443	2.186.614	53.419	32.845
TRAPANI	2.460	425.121	8.854	4.794
TREVISO	2.477	795.264	18.633	22.706
TRIESTE	212	242.235	5.666	2.933
UDINE	4.893	518.840	12.568	11.073
VARESE	1.291	893.967	18.143	21.880
VENEZIA	2.436	788.566	18.982	15.992
VERBANIA	2.247	158.519	3.939	3.720
VERCELLI	2.134	181.537	4.538	4.125
VERONA	3.097	826.582	19.626	16.812
VIBO VALENTIA	1.139	170.746	3.791	2.082
VICENZA	2.722	794.317	18.597	23.230
VITERBO	3.592	286.522	7.577	3.636



**"TABELLA 2"****Classe dei Comandi Provinciali VV.F. - Organici ed operatività del C.N.VV.F.**

COMANDO PROVINCIALE	CLASSIFICAZIONE COMANDO	TOTALE ORGANICO OP. e SP.CO	ORGANICO OPERATIVO ATTUALE	INTERVENTI		
				2.000	2.001	MAX
TOTALE O MEDIA NAZIONALE		27.986	21.756	718.628	791.609	864.559
AGRIGENTO	S3b	291	239	5.762	6.867	6867
ALESSANDRIA	S3	245	237	9.418	6.404	9418
ANCONA	S4	387	242	9.434	10.526	10526
AREZZO	S2	211	175	6.574	6.225	6574
ASCOLI PICENO	S1	179	170	5.626	10.663	10663
ASTI	S2	107	100	4.765	4.843	4843
AVELLINO	S2	211	204	3.598	5.579	5579
BARI	S7	495	311	14.561	14.921	14921
BELLUNO	S1	236	229	7.569	4.915	7569
BENEVENTO	S1	178	171	5.180	4.701	5180
BERGAMO	S4	286	188	6.309	9.023	9023
BIELLA	S1a	91	84	1.591	2.111	2111
BOLOGNA	S8	490	335	14.359	22.749	22749
BRESCIA	S5	282	200	8.394	8.815	8815
BRINDISI	S1	288	142	6.475	6.555	6555
CAGLIARI	S7	457	297	1.330	10.632	10632
CALTANISSETTA	S1	173	166	5.956	6.332	6332
CAMPOBASSO	S1	120	113	4.684	3.494	4684
CASERTA	S2	217	207	18.608	8.592	18608
CATANIA	S7	544	357	13.069	13.454	13454
CATANZARO	S1	261	166	6.510	6.506	6510
CHIETI	S1	207	200	7.315	7.627	7627
COMO	S1a	153	125	5.183	5.062	5183
COSENZA	S1	235	226	9.836	11.200	11200
CREMONA	S1	120	113	2.244	2.711	2711
CROTONE	S1a	212	133	4.614	3.851	4614
CUNEO	S1	239	171	7.355	6.524	7355
ENNA	S1	149	142	5.443	3.804	5443
FERRARA	S4	230	201	5.147	6.072	6072
FIRENZE	S7b	480	373	12.883	13.269	13269
FOGGIA	S3	216	207	9.273	9.283	9283
FORLÌ - CESENA	S1a	250	158	7.466	5.019	7466
FROSINONE	S1	188	179	0	6.566	6566
GENOVA	S9	632	401	20.772	17.080	20772
GORIZIA	S1	232	137	3.312	2.653	3312
GROSSETO	S2a	201	173	5.786	5.810	5810
IMPERIA	S1	173	166	4.554	4.543	4554
ISERNIA	S1	120	113	2.537	2.013	2537
LA SPEZIA	S4	200	143	5.069	5.553	5553
L'AQUILA	S1	187	179	7.202	6.282	7202
LATINA	S3	226	187	13.179	8.803	13179
LECCE	S2	185	175	7.060	14.892	14892
LECCO	S1a	91	84	3.237	2.951	3237
LIVORNO	S4a	243	185	3.019	6.193	6193
LODI	S1a	91	84	2.768	4.237	4237
LUCCA	S3	211	201	5.108	4.933	5108
MACERATA	S1	189	182	9.735	5.096	9735
MANTOVA	S1	158	150	5.121	4.409	5121
MASSA CARRARA	S1	157	150	7.227	3.901	7227
MATERA	S1	149	142	3.951	4.941	4941
MESSINA	S5	291	225	8.232	8.860	8860
MILANO	S12	956	811	6.395	23.221	23221
MODENA	S5a	254	244	11.098	13.964	13964
NAPOLI	S11	1.038	826	28.842	38.180	38180



**"TABELLA 2"****Classe dei Comandi Provinciali VV.F. - Organici ed operatività del C.N.VV.F.**

COMANDO PROVINCIALE	CLASSIFICAZIONE E COMANDO	TOTALE ORGANICO OP.	ORGANICO OPERATIVO	INTERVENTI		
				2.000	2.001	MAX
TOTALE O MEDIA NAZIONALE		27.986	21.756	718.628	791.609	864.559

NOVARA	S1	149	142	1.074	5.027	5.027
NUORO	S1	213	206	4.313	4.636	4.636
ORISTANO	S1	126	119	1.871	2.353	2.353
PADOVA	S5	226	216	9.018	15.824	15.824
PALERMO	S9	592	432	16.000	19	16.000
PARMA	S3	190	133	4.555	4.145	4.555
PAVIA	S2	162	154	5.310	4.775	5.310
PERUGIA	S5	395	336	9.743	9.448	9.743
PESARO E URBINO	S3	233	224	6.186	5.634	6.186
PESCARA	S5	254	130	4.876	4.920	4.920
PIACENZA	S3	139	131	3.614	3.725	3.725
PISA	S3a	312	177	5.829	5.005	5.829
PISTOIA	S1	188	179	5.417	4.303	5.417
PORDENONE	S2	182	175	5.409	4.988	5.409
POTENZA	S1	215	208	4.546	5.079	5.079
PRATO	S3	99	92	3.728	4.018	4.018
RAGUSA	S1	157	150	4.231	5.222	5.222
RAVENNA	S3	224	166	6.437	5.785	6.437
REGGIO DI CALABRIA	S4	376	242	2.869	8.803	8.803
REGGIO NELL'EMILIA	S3	158	150	6.792	7.660	7.660
RIETI	S1	107	100	3.150	3.074	3.150
RIMINI	S1a	203	84	3.039	3.282	3.282
ROMA	S13	1.759	1.229	56.840	55.502	56.840
ROVIGO	S1	148	141	2.809	2.792	2.809
SALERNO	S6	426	366	10.927	13.643	13.643
SASSARI	S4	501	237	8.352	6.881	8.352
SAVONA	S2	256	219	6.779	6.195	6.779
SIENA	S1	207	200	5.266	5.034	5.266
SIRACUSA	S1	293	200	7.165	8.087	8.087
SONDRIO	S1	207	200	4.094	3.360	4.094
TARANTO	S5	318	200	9.220	10.915	10.915
TERAMO	S1	156	129	6.054	5.416	6.054
TERNI	S2	161	154	5.600	5.659	5.659
TORINO	S10	754	570	0	29.541	29.541
TRAPANI	S2	386	204	9.007	9.740	9.740
TREVISO	S1	329	235	6.575	7.903	7.903
TRIESTE	S6	255	173	4.317	6.071	6.071
UDINE	S4	243	234	6.573	5.299	6.573
VARESE	S3	450	216	6.865	6.480	6.865
VENEZIA	S9	684	468	14.799	14.489	14.799
VERBANIA	S1a	128	121	4.554	4.291	4.554
VERCELLI	S1	140	113	3.633	3.074	3.633
VERONA	S5	288	190	5.914	5.656	5.914
VIBO VALENTIA	S1a	149	113	3.641	3.354	3.641
VICENZA	S2	263	233	6.805	5.892	6.805
VITERBO	S2	173	146	4.097	5.200	5.200



**"TABELLA 3"**
**Valutazione degli organi provinciali VV.F. in relazione
al territorio, popolazione, attività industriali e
commerciali ed interventi**

COMANDO PROVINCIALE	RIEQUILIBRIO VIGILI DEL FUOCO				
	VF* ab/AB	VF*Kmq/KMQ	VF*Ind/IND	VF*com/COM	VF*Int/INT
peso ponderale nell'algoritmo	40%	25%	30%		5%
TOTALE O MEDIA NAZIONALE	21756*	21756*	21756*	21756*	21756*

AGRIGENTO	175	233	95	153	173
ALESSANDRIA	168	288	190	196	237
ANCONA	189	161	188	203	265
AREZZO	126	248	240	145	165
ASCOLI PICENO	160	207	276	193	268
ASTI	77	101	85	83	122
AVELLINO	145	198	128	137	140
BARI	608	394	570	648	375
BELLUNO	82	282	112	74	190
BENEVENTO	119	163	102	112	130
BERGAMO	378	198	625	345	227
BIELLA	71	68	101	75	53
BOLOGNA	357	284	453	387	572
BRESCIA	375	330	557	402	222
BRINDISI	157	141	115	149	165
CAGLIARI	301	553	245	305	268
CALTANISSETTA	107	163	60	95	159
CAMPOBASSO	90	223	79	85	118
CASERTA	333	202	179	287	468
CATANIA	405	288	257	390	339
CATANZARO	141	172	107	144	164
CHIETI	147	186	125	147	192
COMO	183	74	299	164	130
COSENZA	275	470	193	265	282
CREMONA	125	127	130	119	68
CROTONE	61	118	41	55	116
CUNEO	217	529	291	259	185
ENNA	70	198	49	55	137
FERRARA	138	204	173	153	153
FIRENZE	344	261	539	390	334
FOGGIA	270	551	200	242	234
FORLI - CESENA	135	179	188	160	188
FROSINONE	191	258	142	195	165
GENOVA	338	131	183	368	523
GORIZIA	53	36	47	57	83
GROSSETO	82	345	100	101	146
IMPERIA	80	89	86	106	115
ISERNIA	37	129	33	38	64
LA SPEZIA	84	68	47	106	140
L'AQUILA	115	397	97	118	181
LATINA	192	173	98	202	332
LECCE	307	212	287	316	375
LECCO	93	53	157	82	81
LIVORNO	127	93	104	145	156
LODI	89	58	90	76	107
LUCCA	145	133	201	185	129
MACERATA	99	189	164	138	245
MANTOVA	171	196	268	195	129
MASSA CARRARA	77	89	91	88	182
MATERA	84	284	68	76	124
MESSINA	257	237	117	226	223
MILANO	1442	152	1340	1366	584
MODENA	249	212	484	275	351
NAPOLI	1209	101	509	895	961





"TABELLA 3"

Valutazione degli organi provinciali VV.F. in relazione al territorio, popolazione, attività industriali e commerciali ed interventi

COMANDO PROVINCIALE	RIEQUILIBRIO VIGILI DEL FUOCO				
	VF* ab/AB	VF*Kmq/KMQ	VF*Ind/IND	VF*com/COM	VF*Int/INT
peso ponderale nell'algoritmo	40%	25%	30%		5%
TOTALE O MEDIA NAZIONALE	21756*	21756*	21756*	21756*	21756*

NOVARA	134	103	190	135	127
NUORO	115	610	114	114	117
ORISTANO	50	142	43	48	59
PADOVA	335	166	471	392	398
PALERMO	482	383	255	368	403
PARMA	153	264	185	164	115
PAVIA	193	227	185	197	134
PERUGIA	237	499	327	247	245
PESARO E URBINO	137	221	239	163	156
PESCARA	121	95	120	130	124
PIACENZA	103	193	139	126	94
PISA	150	188	222	163	147
PISTOIA	105	77	211	127	136
PORDENONE	112	174	154	106	136
POTENZA	154	502	126	151	128
PRATO	109	36	312	125	101
RAGUSA	115	124	91	113	131
RAVENNA	136	142	120	141	162
REGGIO DI CALABRIA	220	244	78	129	222
REGGIO NELL'EMILIA	183	189	323	188	193
RIETI	37	134	31	36	79
RIMINI	111	45	138	167	83
ROMA	1.457	441	862	1.435	1.430
ROVIGO	91	135	131	96	71
SALERNO	419	377	307	465	343
SASSARI	170	535	128	180	210
SAVONA	101	115	122	134	171
SIENA	98	293	143	115	133
SIRACUSA	161	164	70	129	204
SONDRIO	79	268	94	80	103
TARANTO	226	187	132	196	275
TERAMO	96	133	79	60	152
TERNI	86	151	97	96	142
TORINO	853	571	755	898	743
TRAPANI	166	189	110	149	245
TREVISO	310	190	522	313	199
TRIESTE	94	16	67	95	153
UDINE	202	375	254	211	165
VARESE	349	99	503	305	173
VENEZIA	308	187	368	319	372
VERBANIA	62	172	85	66	115
VERCELLI	71	164	95	76	91
VERONA	322	237	386	330	149
VIBO VALENTIA	67	87	48	64	92
VICENZA	310	209	534	313	171
VITERBO	112	275	84	127	131



**"TABELLA 4"****Adeguamento degli organici in relazione allo studio**

COMANDO PROVINCIALE	ADEGUAMENTO PROVINCIALE				
	Classificazione Comando	Organico Attuale	Organico Ponderato da studio	Organico adeguato	AUMENTO
TOTALE O MEDIA NAZIONALE		21.756	28.283	29.235	7.479
AGRIGENTO	S3b	239	211	239	0
ALESSANDRIA	S3	237	267	267	30
ANCONA	S4	242	246	246	4
AREZZO	S2	175	236	236	61
ASCOLI PICENO	S1	170	270	270	100
ASTI	S2	100	112	112	12
AVELLINO	S2	204	194	204	0
BARI	S7	311	726	726	415
BELLUNO	S1	229	169	229	0
BENEVENTO	S1	171	159	171	0
BERGAMO	S4	188	503	503	315
BIELLA	S1a	84	101	101	17
BOLOGNA	S8	335	494	494	159
BRESCIA	S5	200	531	531	331
BRINDISI	S1	142	186	186	44
CAGLIARI	S7	297	437	437	140
CALTANISSETTA	S1	166	138	166	0
CAMPOBASSO	S1	113	147	147	34
CASERTA	S2	207	347	347	140
CATANIA	S7	357	445	445	88
CATANZARO	S1	166	183	183	17
CHIETI	S1	200	196	200	0
COMO	S1a	125	237	237	112
COSENZA	S1	226	379	379	153
CREMONA	S1	113	160	160	47
CROTONE	S1a	133	89	133	0
CUNEO	S1	171	393	393	222
ENNA	S1	142	116	142	0
FERRARA	S4	201	212	212	11
FIRENZE	S7b	373	498	498	125
FOGGIA	S3	207	390	390	183
FORLI - CESENA	S1a	158	213	213	55
FROSINONE	S1	179	250	250	71
GENOVA	S9	401	360	401	0
GORIZIA	S1	137	66	137	0
GROSSETO	S2a	173	187	187	14
IMPERIA	S1	166	118	166	0
ISERNIA	S1	113	72	113	0
LA SPEZIA	S4	143	103	143	0
L'AQUILA	S1	179	219	219	40
LATINA	S3	187	226	226	39
LECCE	S2	175	375	375	200
LECCO	S1a	84	126	126	42
LIVORNO	S4a	185	157	185	0
LODI	S1a	84	105	105	21
LUCCA	S3	201	213	213	12
MACERATA	S1	182	190	190	8
MANTOVA	S1	150	263	263	113
MASSA CARRARA	S1	150	116	150	0
MATERA	S1	142	154	154	12
MESSINA	S5	225	276	276	51
MILANO	S12	811	1456	1456	645
MODENA	S5a	244	398	398	154
NAPOLI	S11	826	978	978	152



**"TABELLA 4"****Adeguamento degli organici in relazione allo studio**

COMANDO PROVINCIALE	ADEGUAMENTO				
	Classificazione Comando	Organico Attuale	Organico Ponderato da studio	Organico adeguato	AUMENTO
TOTALE O MEDIA NAZIONALE		21.756	28.283	29.235	7.479

NOVARA	S1	142	183	183	41
NUORO	S1	206	273	273	67
ORISTANO	S1	119	86	119	0
PADOVA	S5	216	454	454	238
PALERMO	S9	432	496	496	64
PARMA	S3	133	238	238	105
PAVIA	S2	154	255	255	101
PERUGIA	S5	336	404	404	68
PESARO E URBINO	S3	224	239	239	15
PESCARA	S5	130	153	153	23
PIACENZA	S3	131	174	174	43
PISA	S3a	177	230	230	53
PISTOIA	S1	179	170	179	0
PORDENONE	S2	175	173	175	0
POTENZA	S1	208	276	276	68
PRATO	S3	92	189	189	97
RAGUSA	S1	150	145	150	0
RAVENNA	S3	166	176	176	10
REGGIO DI CALABRIA	S4	242	222	242	0
REGGIO NELL'EMILIA	S3	150	283	283	133
RIETI	S1	100	72	100	0
RIMINI	S1a	84	151	151	67
ROMA	S13	1229	1454	1454	225
ROVIGO	S1	141	142	142	1
SALERNO	S6	366	511	511	145
SASSARI	S4	237	305	305	68
SAVONA	S2	219	154	219	0
SIENA	S1	200	197	200	0
SIRACUSA	S1	200	175	200	0
SONDRIO	S1	200	156	200	0
TARANTO	S5	200	249	249	49
TERAMO	S1	129	121	129	0
TERNI	S2	154	137	154	0
TORINO	S10	570	1017	1017	447
TRAPANI	S2	204	203	204	0
TREVISO	S1	235	432	432	197
TRIESTE	S6	173	98	173	0
UDINE	S4	234	323	323	89
VARESE	S3	216	415	415	199
VENEZIA	S9	468	394	468	0
VERBANIA	S1a	121	119	121	0
VERCELLI	S1	113	125	125	12
VERONA	S5	190	411	411	221
VIBO VALENTIA	S1a	113	87	113	0
VICENZA	S2	233	439	439	206
VITERBO	S2	146	183	183	37



**"TABELLA 5"****Potenziamento per funzionalità ed adeguamento di riequilibrio**

COMANDO PROVINCIALE	Provvedimenti urgenti			Nuovo Organico		
	Potenziamento per D1 a 36 Unità	Potenziamento per S1 a 104 Unità	Totali Potenziamenti	(Org. Pond.+Potenz.)se >(Org.Attuale)	Aumento	Aumento %
TOTALE O MEDIA NAZIONALE	2.216	1.227	3.443	31.988	10.232	47,03
AGRIGENTO	35	10	45	256	17	7,169
ALESSANDRIA	35	12	47	314	77	32,424
ANCONA	7	2	9	255	13	5,504
AREZZO	21	16	37	273	98	56,120
ASCOLI PICENO	24	20	44	314	144	84,635
ASTI	24	16	40	152	52	52,437
AVELLINO	28	16	44	238	34	16,669
BARI	22	0	22	748	437	140,539
BELLUNO	35	20	55	229	0	0,000
BENEVENTO	21	20	41	200	29	16,962
BERGAMO	22	2	24	527	339	180,457
BIELLA	0	20	20	121	37	43,939
BOLOGNA	38	0	38	532	197	58,942
BRESCIA	22	0	22	553	353	176,701
BRINDISI	14	20	34	220	78	54,602
CAGLIARI	29	0	29	466	169	57,009
CALTANISSETTA	7	20	27	166	0	0,000
CAMPOBASSO	7	20	27	174	61	53,905
CASERTA	14	0	14	361	154	74,356
CATANIA	55	0	55	500	143	39,987
CATANZARO	27	20	47	230	64	38,521
CHIETI	28	20	48	244	44	22,240
COMO	31	20	51	288	163	130,440
COSENZA	38	20	58	437	211	93,517
CREMONA	7	20	27	187	74	65,276
CROTONE	23	20	43	133	0	0,000
CUNEO	21	20	41	434	263	153,925
ENNA	14	20	34	150	8	5,455
FERRARA	45	2	47	259	58	28,824
FIRENZE	52	0	52	550	177	47,576
FOGGIA	29	12	41	431	224	108,167
FORLI - CESENA	34	20	54	267	109	68,783
FROSINONE	14	20	34	284	105	58,686
GENOVA	7	0	7	401	0	0,000
GORIZIA	20	20	40	137	0	0,000
GROSSETO	21	18	39	226	53	30,602
IMPERIA	7	20	27	166	0	0,000
ISERNIA	7	20	27	113	0	0,000
LA SPEZIA	31	2	33	143	0	0,000
L'AQUILA	14	20	34	253	74	41,383
LATINA	14	12	26	252	65	34,940
LECCE	21	16	37	412	237	135,677
LECCO	0	20	20	146	62	74,191
LIVORNO	21	6	27	185	0	0,000
LODI	0	20	20	125	41	49,384
LUCCA	7	36	43	256	55	27,535
MACERATA	47	20	67	257	75	40,975
MANTOVA	7	20	27	290	140	93,194
MASSA CARRARA	7	20	27	150	0	0,000
MATERA	14	20	34	188	46	32,384
MESSINA	29	0	29	305	80	35,595
MILANO	36	0	36	1492	681	83,967
MODENA	21	0	21	419	175	71,699
NAPOLI	55	0	55	1033	207	25,034



**"TABELLA 5"****Potenziamento per funzionalità ed adeguamento di riequilibrio**

COMANDO PROVINCIALE	Provvedimenti urgenti			Nuovo Organico		
	Potenziamento per D1 a 36 Unità	Potenziamento per S1 a 104 Unità	Totali Potenziamenti	(Org. Pond.+Potenz. se > (Org.Attuale)	Aumento	Aumento %

TOTALE O MEDIA NAZIONALE	2.216	1.227	3.443	31.988	10.232	47,03
---------------------------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------

NOVARA	14	20	34	217	75	52,805
NUORO	28	14	42	315	109	52,824
ORISTANO	7	14	21	119	0	0,000
PADOVA	14	0	14	468	252	116,784
PALERMO	28	0	28	524	92	21,204
PARMA	31	12	43	281	148	111,123
PAVIA	7	16	23	278	124	80,543
PERUGIA	48	0	48	452	116	34,529
PESARO E URBINO	14	12	26	265	41	18,093
PESCARA	20	0	20	173	43	33,366
PIACENZA	7	2	9	183	52	39,552
PISA	21	14	35	265	88	49,533
PISTOIA	14	20	34	204	25	13,814
PORDENONE	21	16	37	210	35	20,110
POTENZA	21	20	41	317	109	52,626
PRATO	0	12	12	201	109	118,512
RAGUSA	7	20	27	172	22	14,609
RAVENNA	34	12	46	222	56	33,891
REGGIO DI CALABRIA	41	2	43	265	23	9,517
REGGIO NELL'EMILIA	14	12	26	309	159	106,167
RIETI	20	20	40	112	12	12,468
RIMINI	0	20	20	171	87	103,766
ROMA	48	0	48	1502	273	22,180
ROVIGO	15	20	35	177	36	25,325
SALERNO	48	0	48	559	193	52,652
SASSARI	22	0	22	327	90	37,806
SAVONA	14	0	14	219	0	0,000
SIENA	28	20	48	245	45	22,338
SIRACUSA	28	20	48	223	23	11,595
SONDRIO	28	20	48	204	4	1,961
TARANTO	22	0	22	271	71	35,597
TERAMO	27	20	47	168	39	30,189
TERNI	7	16	23	160	6	4,048
TORINO	38	0	38	1055	485	85,076
TRAPANI	28	16	44	247	43	21,303
TREVISO	36	13	49	481	246	104,698
TRIESTE	7	0	7	173	0	0,000
UDINE	48	2	50	373	139	59,296
VARESE	21	12	33	448	232	107,521
VENEZIA	66	0	66	468	0	0,000
VERBANIA	0	20	20	139	18	14,912
VERCELLI	7	20	27	152	39	34,629
VERONA	2	0	2	413	223	117,206
VIBO VALENTIA	7	20	27	114	1	0,479
VICENZA	35	16	51	490	257	110,149
VITERBO	14	16	30	213	67	46,154



**"TABELLA 6"****Potenziamento per funzionalità ed adeguamento di riequilibrio**

COMANDO PROVINCIALE	Provvedimenti urgenti			Nuovo Organico		
	Potenziamento per D1 a 36 Unità	Potenziamento per S1 a 104 Unità	Totali Potenziamenti	(Org. Pond.+Potenz.)se >(Org.Attuale)	Aumento	Aumento %
TOTALE O MEDIA NAZIONALE	2.216	1.227	3.443	32.678	10.922	50,20


AGRIGENTO	35	10	45	284	45	18,83
ALESSANDRIA	35	12	47	314	77	32,42
ANCONA	7	2	9	255	13	5,50
AREZZO	21	16	37	273	98	56,12
ASCOLI PICENO	24	20	44	314	144	84,63
ASTI	24	16	40	152	52	52,44
AVELLINO	28	16	44	248	44	21,57
BARI	22	0	22	748	437	140,54
BELLUNO	35	20	55	284	55	24,02
BENEVENTO	21	20	41	212	41	23,98
BERGAMO	22	2	24	527	339	180,46
BIELLA	0	20	20	121	37	43,94
BOLOGNA	38	0	38	532	197	58,94
BRESCIA	22	0	22	553	353	176,70
BRINDISI	14	20	34	220	78	54,60
CAGLIARI	29	0	29	466	169	57,01
CALTANISSETTA	7	20	27	193	27	16,27
CAMPOBASSO	7	20	27	174	61	53,90
CASERTA	14	0	14	361	154	74,36
CATANIA	55	0	55	500	143	39,99
CATANZARO	27	20	47	230	64	38,52
CHIETI	28	20	48	248	48	24,00
COMO	31	20	51	288	163	130,44
COSENZA	38	20	58	437	211	93,52
CREMONA	7	20	27	187	74	65,28
CROTONE	23	20	43	176	43	32,33
CUNEO	21	20	41	434	263	153,92
ENNA	14	20	34	176	34	23,94
FERRARA	45	2	47	259	58	28,82
FIRENZE	52	0	52	550	177	47,58
FOGGIA	29	12	41	431	224	108,17
FORLI - CESENA	34	20	54	267	109	68,78
FROSINONE	14	20	34	284	105	58,69
GENOVA	7	0	7	408	7	1,75
GORIZIA	20	20	40	177	40	29,20
GROSSETO	21	18	39	226	53	30,60
IMPERIA	7	20	27	193	27	16,27
ISERNIA	7	20	27	140	27	23,89
LA SPEZIA	31	2	33	176	33	23,08
L'AQUILA	14	20	34	253	74	41,38
LATINA	14	12	26	252	65	34,94
LECCE	21	16	37	412	237	135,68
LECCO	0	20	20	146	62	74,19
LIVORNO	21	6	27	212	27	14,59
LODI	0	20	20	125	41	49,38
LUCCA	7	36	43	256	55	27,53
MACERATA	47	20	67	257	75	40,97
MANTOVA	7	20	27	290	140	93,19
MASSA CARRARA	7	20	27	177	27	18,00
MATERA	14	20	34	188	46	32,38



**"TABELLA 6"****Potenziamento per funzionalità ed adeguamento di riequilibrio**

COMANDO PROVINCIALE	Provvedimenti urgenti			Nuovo Organico		
	Potenziamento per D1 a 36 Unità	Potenziamento per S1 a 104 Unità	Totali Potenziamenti	(Org. Pond.+Potenz.)se >(Org.Attuale)	Aumento	Aumento %
TOTALE O MEDIA NAZIONALE	2.216	1.227	3.443	32.678	10.922	50,20
NOVARA	14	20	34	217	75	52,80
NUORO	28	14	42	315	109	52,82
ORISTANO	7	14	21	140	21	17,65
PADOVA	14	0	14	468	252	116,78
PALERMO	28	0	28	524	92	21,20
PARMA	31	12	43	281	148	111,12
PAVIA	7	16	23	278	124	80,54
PERUGIA	48	0	48	452	116	34,53
PESARO E URBINO	14	12	26	265	41	18,09
PESCARA	20	0	20	173	43	33,37
PIACENZA	7	2	9	183	52	39,55
PISA	21	14	35	265	88	49,53
PISTOIA	14	20	34	213	34	18,99
PORDENONE	21	16	37	212	37	21,14
POTENZA	21	20	41	317	109	52,63
PRATO	0	12	12	201	109	118,51
RAGUSA	7	20	27	177	27	18,00
RAVENNA	34	12	46	222	56	33,89
REGGIO DI CALABRIA	41	2	43	285	43	17,77
REGGIO NELL'EMILIA	14	12	26	309	159	106,17
RIETI	20	20	40	140	40	40,00
RIMINI	0	20	20	171	87	103,77
ROMA	48	0	48	1502	273	22,18
ROVIGO	15	20	35	177	36	25,33
SALERNO	48	0	48	559	193	52,65
SASSARI	22	0	22	327	90	37,81
SAVONA	14	0	14	233	14	6,39
SIENA	28	20	48	248	48	24,00
SIRACUSA	28	20	48	248	48	24,00
SONDRIO	28	20	48	248	48	24,00
TARANTO	22	0	22	271	71	35,60
TERAMO	27	20	47	176	47	36,43
TERNI	7	16	23	177	23	14,94
TORINO	38	0	38	1055	485	85,08
TRAPANI	28	16	44	248	44	21,57
TREVISO	36	13	49	481	246	104,70
TRIESTE	7	0	7	180	7	4,05
UDINE	48	2	50	373	139	59,30
VARESE	21	12	33	448	232	107,52
VENEZIA	66	0	66	534	66	14,10
VERBANIA	0	20	20	141	20	16,53
VERCELLI	7	20	27	152	39	34,63
VERONA	2	0	2	413	223	117,21
VIBO VALENTIA	7	20	27	140	27	23,89
VICENZA	35	16	51	490	257	110,15
VITERBO	14	16	30	213	67	46,15







**RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
DEI RISULTATI DI CALCOLO UTILIZZANTI L'ALGORITMO
DI ADEGUAMENTO
DEGLI ORGANICI ALLA MEDIA NAZIONALE**



I RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DELL'ALGORITMO DI ADEGUAMENTO DELL'ORGANICO VV.F.





ALLEGATI

alla seconda parte

Indice allegati:

- Priorità apertura sedi
- I distaccamenti permanenti e misti decretati dal 2004





PRIORITÀ APERTURA DISTACCAMENTI PERMANENTI DI PROGETTO

Regione	Provincia	Comune	Priorità
Abruzzo	Pescara	Penne	
Basilicata	Matera	Bernalda	
Basilicata	Potenza	Genzano di Lucania	
Calabria	Catanzaro	Sellia Marina	
Calabria	Cosenza	San Marco Argentano	
Calabria	Cosenza	Trebisacce	
Calabria	Cosenza	Corignano	
Calabria	Reggio Calabria	Monasterace-Caulonia	**
Calabria	Reggio Calabria	Villa San Giovanni	**
Campania	Avellino	Solfora	
Campania	Benevento	Campolattaro	
Campania	Napoli	Giugliano	
Campania	Napoli	Bacoli - Miseno	
Campania	Caserta	Piedimonte Matese	**
Campania	Caserta	Santa Maria a Vico	
Campania	Napoli	San Giuseppe Vesuviano	
Campania	Salerno	Agropoli	
Campania	Salerno	Contursi	
Campania	Salerno	Giffoni Valle Piana	
Emilia Romagna	Bologna	Vergato	**
Emilia Romagna	Bologna	San Lazzaro	
Emilia Romagna	Bologna	Bentivoglio	
Emilia Romagna	Bologna	Castiglione dei Pepoli	
Emilia Romagna	Parma	Fornovo di Taro	
Emilia Romagna	Piacenza	Castel S. Giovanni	
Emilia Romagna	Ravenna	Porto DCT	
Emilia Romagna	Rimini	Cattolica	***
Friuli Venezia Giulia	Pordenone	Sacile	
Lazio	Frosinone	Anagni	



PRIORITÀ APERTURA DISTACCAMENTI PERMANENTI DI PROGETTO

Regione	Provincia	Comune	Priorità
Lazio	Latina	Castelforte	
Lazio	Latina	Priverno	
Lazio	Rieti	Poggio Mirteto	
Lazio	Roma	Castel Giubileo	**
Lazio	Roma	Fiumicino	
Lazio	Roma	Cerveteri	
Lazio	Roma	Mentana	
Lazio	Roma	La storta	
Lazio	Roma	Formello	
Lazio	Roma	La Pisana	
Lazio	Roma	Ciampino	
Lazio	Viterbo	Tarquinia	*
Lazio Liguria	Viterbo Genova	Sutri Genova Levante Dist. Città	*
Liguria Liguria	La Spezia Savona	Dist. Città Dist. Città	
Lombardia	Bergamo	Trescore	
Lombardia	Bergamo	Sarnico	
Lombardia	Brescia	Manerbio	*
Lombardia	Brescia	Gardone Val Trompia	
Lombardia	Lecco	Colico	
Lombardia	Lodi	Casalpusterlengo	
Lombardia	Mantova	Viadana	*
Lombardia	Milano	Melegnano	
Lombardia	Milano	Binasco	
Lombardia	Varese	Ispra	*
Lombardia	Varese	Tradate	
Marche	Ancona	Falconara	**
Marche	Macerata	Recanati	
Molise	Campobasso	S.Croce di Magliano	*
Molise	Isernia	Venafro-Pozzilli	
Piemonte	Torino	Murazzi (dis.città)	
Puglia Puglia	Bari Bari	Monopoli Acquaviva delle Fonti	**



PRIORITÀ APERTURA DISTACCAMENTI PERMANENTI DI PROGETTO

Regione	Provincia	Comune	Priorità
Puglia	Brindisi	Porto (dis.Città)	
Puglia	Foggia	Lucera	*
Puglia	Lecce	Veglie	**
Puglia	Taranto	Taranto Porto (dist.città)	*
Sardegna	Cagliari	Porto Dist.Città	
Sardegna	Nuoro	Tortoli'	**
Sardegna	Sassari	Palau	**
Sicilia	Agrigento	Ribera	
Sicilia	Caltanissetta	Mazzarino	
Sicilia	Catania	Palagonia	
Sicilia	Enna	Catena Nuova	*
Sicilia	Enna	Leonforte	
Sicilia	Messina	Rocca Lumera	*
Sicilia	Palermo	Bagheria	***
Sicilia	Palermo	Cefalù	*
Sicilia	Palermo	Carini	
Sicilia	Palermo	Lercara Friddi	
Sicilia Toscana	Trapani Firenze	Customaci Barberino di Mugello	***
Toscana	Lucca	Borgo a Mozzano	
Toscana Toscana	Pisa Prato	S.Piero a Grado Montemurlo	***
Toscana	Siena	Sinalunga	
Umbria	Perugina	Castiglione del Lago	
Veneto Veneto	Padova Venezia	Abano terme Venezia laguna (dist. Città)	
Veneto	Verona	Villafranca	

Totale organico 89 distaccamenti x 29 unità = 2581 operativi varie qualifiche

IN IPOTESI DI RIEQUILIBRIO

Totale organico 89 distaccamenti x 36 unità = 3204 operativi varie qualifiche



PRIORITÀ APERTURA DISTACCAMENTI MISTI

Regione	Provincia	Comune	Priorità
Abruzzo	Chieti	Atessa	*
Abruzzo	Chieti	Gissi	
Abruzzo	L'Aquila	Carsoli	**
Abruzzo	Pescara	Montesilvano	**
Abruzzo	Teramo	Atri	
Basilicata	Matera	Accettura	*
Basilicata	Potenza	Maratea	
Calabria	Cosenza	San Giovanni in Fiore	**
Calabria	Reggio Calabria	Rosarno	*
Campania	Caserta	Sessa Aurunca	**
Campania	Caserta	Capua	*
Campania	Salerno	Positano	*
Emilia Romagna	Parma	Fornovo di Taro	
Emilia Romagna	Parma	Roccabianca	
Lazio	Frosinone	Alatri	*
Lazio	Frosinone	Arce	



PRIORITÀ APERTURA DISTACCAMENTI MISTI

Provincia	Comune	Regione	Priorità
Montefiascone	Lazio	Viterbo	
Lombardia	Pavia	Broni	
Marche	Ancona	Arcevia	
Marche	Ascoli Piceno	Montegiorgio	
Marche	Pesaro	Macerata Feltria	
Marche	Ascoli Piceno	Montalto delle Marche	
Marche	Pesaro	Fossombrone	*
Marche	Pesaro	Pergola	
Molise	Campobasso	Bojano	*
Piemonte	Vercelli	Borgosesia	*
Puglia	Bari	Corato	**
Puglia	Bari	Canosa di Puglia	*
Puglia	Brindisi	San Pancrazio	
Puglia	Foggia	S.Giovanni Rotondo	*
Sardegna	Cagliari	Villasimius	**
Sardegna	Cagliari	Pulla	**
Sardegna	Cagliari	Villacidro	*
Sardegna	Nuoro	Isili	*



PRIORITY APERTURA DISTACCAMENTI MISTI

Regione	Provincia	Comune	Priorità
Sardegna	Nuoro	Budoni	
Sardegna	Nuoro	Bosa	
Sardegna	Oristano	Ghilarza	*
Sardegna	Sassari	Arzachena	**
Sardegna	Sassari	S.Teresa di Gallura	*
Sardegna	Sassari	Castelsardo	*
Sardegna	Sassari	Ittiri	***
Sardegna	Sassari	La Maddalena	
Toscana	Firenze	San Casciano Val di Pesa	
Toscana	Grosseto	Scansano	***
Toscana	Livorno	S.Vincenzo Campiglia	
Toscana	Livorno	Colle Salvetti	
Toscana	Pistoia	Abetone	*
Veneto	Rovigo	Porto Tolle	*
Veneto	Rovigo	Badia Polesine	
Veneto	Verona	Colagnola ai Colli	**



Totale organico 51 distaccamenti x 16 unità = 816 operativi varie qualifiche

IN IPOTESI DI RIEQUILIBRIO

Totale organico 51 distaccamenti misti x 21 unità = 1071 operativi varie qualifiche

Totale organico per distaccamenti permanenti e misti = 2581 + 816 = 3397

IN IPOTESI DI RIEQUILIBRIO

Totale organico per distaccamenti permanenti e misti = 3204 + 1071 = 4275



ISTITUZIONE DISTACCAMENTI PERMANENTI O MISTI DAL 2004			
DATA ISTITUZIONE	DISTACCAMENTO	PROVINCIA	TIPO
02/03/2004	VIADANA	MANTOVA	PERMANENTE
02/03/2004	VEGLIE	LECCE	PERMANENTE
02/03/2004	ABANO TERME	PADOVA	PERMANENTE
11/05/2004	ARZACHENA	SASSARI	MISTO
16/06/2004	TORTOLI'	NUORO	PERMANENTE
16/06/2004	LUCERA	FOGGIA	MISTO
13/07/2004	S. CROCE DI MAGLIANO	CAMPOBASSO	PERMANENTE
13/07/2004	CATTOLICA	RIMINI	PERMANENTE
13/07/2004	VERGATO	BOLOGNA	PERMANENTE
24/09/2004	GHILARZA	ORISTANO	MISTO
12/10/2004	MONTEMURLO	PRATO	PERMANENTE
18/11/2004	LEONFORTE	ENNA	PERMANENTE
27/12/2004	VILLA SAN GIOVANNI	Reggio Calabria	PERMANENTE
27/12/2004	MAZZARINO	CALTANISSETTA	PERMANENTE
27/12/2004	ISPRA	VARESE	PERMANENTE
21/01/2005	POMEZIA (Torvaianica)	ROMA	PERMANENTE
21/01/2005	CORIGLIANO CALABRO	COSENZA	PERMANENTE
21/01/2005	LIPARI	MESSINA	PERMANENTE
02/02/2005	La MADDALENA	SASSARI	MISTO
22/04/2005	SARNO	SALERNO	MISTO

